

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di **Diritto Civile I**

IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE NEI CONTRATTI DEL CONSUMO

RELATORE

Chiar.ma Prof.ssa

Teresa Pasquino

CANDIDATA

Laura Braccu

Matr. 136763

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Silvio Martuccelli

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

INDICE

INTR	ODUZIONE	6
	CAPITOLO I	
	LA STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE	
1.1.	Premessa	10
1.2.	Nozione di collegamento negoziale	16
1.3.	Le teorie soggettive	19
1.4.	Le teorie oggettive e il problema della causa	21
1.5.	Le forme di collegamento	26
1.5	5.1. Il collegamento genetico e funzionale	28
1.5	5.2. Il collegamento necessario (o tipico) e volontario (o atipico)	31
1.5	5.3. Il collegamento unilaterale e bilaterale	34
1.6.	Gli effetti del collegamento negoziale	36
	CAPITOLO II	
CRE	DITO AL CONSUMO E CONTRATTI DI CREDITO COLLE	EGATI
2.1.	Il contratto di credito al consumo: nozione e struttura	39
2.2.	Cenni storici sulla nascita dei contratti di credito al consumo	44
2.3.	L'evoluzione normativa in Europa e in Italia	47
2.4.	Gli interventi normativi a tutela del consumatore	50
	Il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il cont oravendita nel panorama europeo	
2.5	5.1. La direttiva 2008/48/CE	60
2	5.2. Il recepimento della direttiva 2008/48/CE in Italia	64

CAPITOLO III

I RIMEDI PER IL CONSUMATORE

3.1. Premessa
3.2. L'inadempimento del fornitore: l'articolo 125 quinquies del Testo Unico Bancario
3.2.1. La restituzione delle somme mutuate
3.3. Il risarcimento del danno per l'altrui inadempimento
3.4. Exceptio inadimpleti contractus80
3.5. Il diritto di recesso
CAPITOLO IV
IL LEASING FINANZIARIO
4.1. Cenni introduttivi al leasing finanziario8
4.2. La natura del contratto di locazione finanziaria: contratto trilaterale o collegamento negoziale?9
4.3 La tutela dell'utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore104
4.3.1. L'inquadramento del leasing finanziario nello schema contrattuale de mandato senza rappresentanza ex art.1705, comma II, cod. civ
4.3.2. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19785 de 2015: la ricostruzione della struttura negoziale del contratto di leasing finanziario come ipotesi di collegamento atecnico
CONCLUSIONI12
BIBLIOGRAFIA12
INDICE DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI12

INTRODUZIONE

Il fine precipuo del presente elaborato consiste nel proporre una disamina del collegamento negoziale e, in particolare, del suo *modus operandi* all'interno dell'ampio *genus* "contratti di credito ai consumatori", mostrando le varie peculiarità di un tema spesso controverso.

I contratti *de quibus* sono divenuti negli ultimi decenni uno strumento ampiamente utilizzato tra i consumatori, sia in Italia che nel resto del mondo. Questo perché la struttura di tale tipologia contrattuale ha consentito anche a quella parte della popolazione, che normalmente non avrebbe avuto i mezzi necessari, di accedere a beni e servizi di lusso, portando il mercato economico in forte espansione.

Si è posto in luce come lo schema contrattuale del contratto di credito si sostanzia in un rapporto trilaterale in cui un soggetto terzo, il finanziatore, concede il finanziamento al compratore per l'acquisto di un determinato bene, pagando direttamente al venditore. I soggetti coinvolti, ciascuno portatore di un interesse autonomo e distinto, si riuniscono per il raggiungimento di uno scopo unitario. Pertanto, si è dinnanzi ad un consumatore il cui interesse è quello di acquistare un bene o un servizio; ad un finanziatore che mira ad ampliare la propria clientela, senza assumersi i rischi tipici derivanti dalla vendita; e ad un venditore, che, a sua volta, è orientato ad ampliare il volume dei propri affari, affidandosi tuttavia ad un debitore con una migliore solvibilità. È così che viene a crearsi un rapporto giuridico in cui gli intessi coinvolti sono tra loro

concatenati. Si dà vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, legati da un nesso funzionale e volti a realizzare un'unica operazione economica.

Il brocardo latino *simul stabunt, simul cadent*, spesso assillante nella presente trattazione, è ciò che meglio esprime gli effetti che il vincolo contrattuale può produrre. Proprio l'esistenza di un'interdipendenza funzionale tra fattispecie contrattuali ha creato numerose controversie in dottrina e in giurisprudenza sulla natura giuridica di siffatti contratti, fino alla creazione di una disciplina giuridica unitaria.

L'elaborato mira ad analizzare ogni aspetto inerente ai contratti di credito al consumatore, partendo dal collegamento negoziale tra compravendita e finanziamento, riconosciuto formalmente dalla direttiva n. 2008/48/CE, recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 141/2010.

Il primo capitolo è interamente incentrato sullo studio dei contratti collegati, categoria generale a cui i contratti di credito appartengono. Dopo un'esposizione delle varie correnti dottrinali che storicamente si sono susseguite in ordine alla natura del collegamento negoziale, si è voluto analizzare le varie forme di collegamento esistenti, sino ad introdurre gli effetti che queste producono.

Fatte le premesse iniziali, ove si sono approfonditi natura ed effetti del collegamento negoziale, utili al fine di comprendere il funzionamento dei contratti di credito al consumatore, nel secondo capitolo viene affrontata la

materia del credito al consumo. Partendo da un *excursus storico*, fondamentale per comprendere l'espansione di questo strumento, la cui conseguenza logica è stata la creazione di una regolamentazione *ad hoc* prima a livello europeo e in seguito recepita a livello nazionale, vengono analizzate, successivamente e nel dettaglio, le varie direttive europee susseguitesi dagli anni Ottanta del secolo scorso sino ad oggi, la cui evoluzione è stata mirata ad una crescente tutela per il consumatore, da sempre soggetto debole nel rapporto giuridico.

Il terzo capitolo avrà ad oggetto proprio il consumatore e gli effetti che eventi patologici, quali l'inadempimento del venditore, producono nella sua sfera giuridica; mettendo in luce gli strumenti che il legislatore ha messo a sua disposizione, ma anche le lacune che negativamente incidono in ambito di protezione del consumatore.

Con il quarto capitolo, infine, si è scelto di versare l'attenzione su una specifica fattispecie contrattuale, che ha posto innumerevoli dubbi in dottrina e giurisprudenza: il leasing finanziario. In particolare, l'attenzione è ricaduta sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19785 del 2015, la quale ha cercato di chiarire, una volta per tutte, gli strumenti di tutela esperibili dall'utilizzatore verso il fornitore, in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CAPITOLO I

LA STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE

Sommario: 1.1 Premessa. – 1.2. Nozione di collegamento negoziale. - 1.3. Le teorie soggettive. - 1.4. Le teorie oggettive e il problema della causa. - 1.5. Le forme di collegamento. - 1.5.1. Il collegamento genetico e funzionale. - 1.5.2. Il collegamento necessario (o tipico) e volontario (o atipico). - 1.5.3. Il collegamento unilaterale e bilaterale. - 1.6. Gli effetti del collegamento negoziale.

1.1. Premessa

Il collegamento negoziale è un tema che ha interessato la dottrina italiana degli ultimi sessant'anni, poiché ha sempre posto problemi di non facile soluzione in ordine al fondamento di esso e agli effetti che ne conseguivano.

Studiosi e pratici del diritto iniziarono a occuparsi della questione "negozi giuridici collegati" quando l'intensificarsi delle operazioni contrattuali e la dinamicità degli affari incominciarono a mal conciliarsi con il principio di tipicità contrattuale¹.

La vera evoluzione si ebbe in seguito all'emanazione del Codice Civile del 1942, ove la presenza di sole fattispecie contrattuali tipiche pose maggiormente l'accento sull'esigenza dei cittadini di avere nuove categorie contrattuali che

10

¹ BUONFRATE A., voce *Contratti collegati*, in *Digesto disc. priv. – sez. civ.*, Aggiornamento III, vol. I, 2007, pp. 287-289.

fuoriuscissero dagli schemi tipici del legislatore, divenuti ormai insufficienti a soddisfare le dinamiche degli affari².

La categoria dei contratti collegati offrì la soluzione al problema, colpendo la rigidità delle forme contrattuali e spostando l'attenzione dalla struttura alla funzione che il negozio svolgeva³.

In tutti quei casi in cui un determinato affare non rientrava nello schema legale tipicizzato dal legislatore, ma era una combinazione di essi, si iniziò a parlare di *collegamento contrattuale*, alla base del quale vigeva il principio di libertà contrattuale, ossia l'autonomia data ai contraenti di determinare i loro rapporti nei limiti posti dalla legge.

In assenza di una base normativa, un tale strumento permise di ricondurre «nella regione del giuridicamente rilevante ciò che, in assenza di esso, sarebbe stato confinato nel limbo dell'irrilevanza»⁴, sicché l'operazione posta in essere non poteva essere ricondotta a nessuno schema legale tipico. Tuttavia, l'affermarsi di questo principio non implicò un assoluto arbitrio dei privati nel regolare i propri interessi, perché essi potevano dar luogo a nuovi strumenti giuridici, sempre nei limiti disposti dall'ordinamento e purché l'assetto stabilito risultasse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico stesso⁵.

Ammessa l'esistenza di questo strumento, che poteva far collimare gli interessi diversificati dei vari contraenti dentro un unico negozio giuridico, si

² COLOMBO C., Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999, p. 1.

³ BARBA V., La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, parte I, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, p. 792.

⁴ BARBA V., *op. cit.*, p. 294.

⁵ BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960, p. 50.

rese necessario trovare una nozione unitaria che mettesse d'accordo la dottrina e la giurisprudenza.

I primi studiosi affermarono che l'unica fonte del collegamento era la volontà delle parti e l'unitarietà di scopo. Tra gli studiosi della materia non può non citarsi Giorgianni, il quale diede una prima sistemazione organica della materia⁶; ma la prima elaborazione sull'argomento si ebbe con la Sentenza della Cassazione n. 123 del 15 gennaio 1937, in materia di deposito di garanzia e inadempimento del depositario⁷.

La decisione della Corte pose in luce le problematiche inerenti ai rapporti intercorrenti tra più negozi, suscitando l'interesse della dottrina sull'argomento. Una prima descrizione del fenomeno ammetteva l'esistenza del collegamento negoziale quando tra le varie operazioni ci fosse stato un legame di subordinazione funzionale, per cui la previsione di una prestazione rendeva possibile il compimento dell'altra cui essa era collegata e subordinata. Si trattava, tuttavia, di una subordinazione giuridica oltre che economica, cioè doveva essere giuridicamente ed economicamente impossibile raggiungere quel determinato scopo unitario senza il nesso di subordinazione⁸.

Per parlare di collegamento, dunque, non era sufficiente la mera connessione economica tra più negozi, ossia l'intento pratico cui le parti aspiravano, ma era necessaria anche la presenza dell'*animus colligandi*, ossia

-

⁶ GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, in Riv. it. sc. giur., 1937, pp. 275 ss.

⁸ GIORGIANNI M., op. cit., p. 295.

⁷ Sent. Cass. 15 gennaio 1937, n. 123 *in Foro italiano*, vol. 63, 1938: «il deposito presso notaio del prezzo di un immobile venduto sotto condizione sospensiva non trasferisce nel venditore la proprietà della somma, e se, pendente condizione, il notaio si sia appropriato tale somma, la perdita della medesima deve equipararsi al perimento totale della cosa dedotta in contratto»..

l'elemento volitivo, l'effettiva intenzione delle parti di collegare due diversi negozi.

Gli studiosi del fenomeno, grazie ai loro contributi, tentarono di dare organicità ad una materia estremamente farraginosa, cercando di individuare gli elementi costanti del fenomeno, ma non riuscirono a trovare dei criteri uniformi intorno ai quali raccogliere i consensi di dottrina e giurisprudenza.

Negli anni '50 del secolo scorso, grazie all'utilizzo del metodo classificatorio, si riuscì a dare organicità alla materia; infatti, tale metodo consisteva nel raggruppare i fenomeni in categorie omogenee di cui si specificavano le caratteristiche fondamentali. Tali categorie si dividevano in:

- i) collegamento volontario e connessione necessaria, secondo quella che si riteneva essere la fonte (volontà delle parti o nesso obiettivo, per lo più stabilito dalla legge) del collegamento;
- ii) collegamento genetico e collegamento funzionale, a seconda che l'influenza si limitasse alla fase formativa del negozio, ovvero coinvolgesse anche il rapporto che ne scaturiva;
- iii) collegamento unilaterale e collegamento bilaterale, a seconda che tra i negozi vi fosse un legame di dipendenza unidirezionale oppure di interdipendenza;
- iv) nesso di concorso e nesso di sequenza, a seconda che i negozi fossero destinati ad operare contemporaneamente, in altre parole in momenti diversi.

Terminata l'era delle classificazioni, le quali ebbero il merito di riorganizzare una materia così complessa, la dottrina iniziò a concentrare la sua attenzione sullo studio dell'unica forma di collegamento cui era riconosciuto statuto giuridico: il c.d. *collegamento funzionale volontario*. Tale forma di collegamento si verificava quando le parti ponevano in essere, secondo la propria volontà e autonomia, una pluralità di negozi per realizzare un'operazione complessa ma unitaria, pur non essendo i negozi legati da un nesso logico o giuridico necessitato⁹. Tale scelta sembrava aver trovato riscontro anche nella prassi giurisprudenziale.

La giurisprudenza, sin dagli anni '70 - '80 del secolo scorso, chiamata a pronunciarsi sui contratti collegati, richiamava l'elemento volontaristico, ossia la libertà dei contraenti di ricreare schemi contrattuali non tipizzati dal legislatore. In particolare, secondo l'orientamento del tempo, «perché possa configurarsi un collegamento di negozi in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra»¹⁰.

⁹ COLOMBO C., op. cit., p. 15.

¹⁰ Cass. civ., sez. un., 18 aprile 1984, n. 2544, in *Foro Italiano*, vol. 107, 1984.

Questo orientamento è stato successivamente recepito anche nelle pronunce degli anni '90 del secolo scorso e in quelle più recenti, tanto che oggi l'elemento volontaristico viene inteso come imprescindibile requisito soggettivo del collegamento.

Per la più recente giurisprudenza di legittimità, il collegamento è «un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi»¹¹. Sulla stessa linea si pone l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo la quale si è in presenza di collegamento negoziale «quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangono distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore»¹².

Ne consegue che la volontà comune delle parti può portare a concludere contratti che di per sé sarebbero autonomi e distinti ma che, grazie al nesso voluto dai contraenti, sono in grado di porsi tra loro in relazione creando un nuovo tipo contrattuale con un fine unitario.

Affinché si possa parlare di collegamento negoziale, è, dunque, necessario che sussistano sia l'elemento soggettivo (la volontà, il comune intento pratico

Cass. civ., sez. III, sent. n. 21417 del 10 ottobre 2014.
 Cass. civ., sez. III, sent. n. 9524 del 20 aprile 2007.

delle parti), che l'*elemento oggettivo*, cioè lo scopo economico-sociale che le parti tendono a raggiungere.

1.2. Nozione di collegamento negoziale

Il collegamento negoziale è quello strumento che consente di combinare tra loro più schemi contrattuali tipici. Le parti stipulano negozi tra loro distinti, ma funzionalmente preordinati dalle stesse alla realizzazione di un disegno unitario e condiviso dai contraenti. Se gli effetti di uno dei due contratti non si possono produrre, anche quelli dell'altro vengono meno, perché è frustrata la finalità complessiva dell'operazione economica voluta dai contraenti¹³.

Per comprenderne, tuttavia, gli effetti sul piano giuridico, è stato doveroso analizzare l'effettiva portata del collegamento. In primo luogo, si è reso necessario interrogarsi su come nasceva un collegamento tra due contratti.

Orbene, l'esigenza di instaurare una relazione tra due fattispecie negoziali nasceva nel momento in cui le parti, al fine di realizzare un determinato scopo, avevano bisogno di ricorrere alla stipulazione di un contratto e, contestualmente, di "collegare" tale contratto ad un altro; senza quest'ultimo non si sarebbe realizzato il fine economico prefissato *ab origine*.

Un esempio di contratto collegato che ha avuto un enorme utilizzo negli ultimi decenni in Italia, ma anche nel resto dell'Unione Europea, è il contratto di *credito al consumo*. Si tratta di un *nomen iuris* che racchiude in sé una serie di

-

¹³ TORRENTE A., SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, 2011, p. 565.

fattispecie eterogenee, aventi come scopo unitario la possibilità di consentire l'acquisto di un bene o di procurare un servizio anche a chi non possiede il denaro necessario. Ci troviamo di fronte ad un rapporto trilaterale in cui un soggetto terzo, il finanziatore, concede il finanziamento al compratore per l'acquisto di un determinato bene, pagando direttamente al venditore e dando vita, così, ad un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, legati da un nesso funzionale e volti a realizzare un'unica operazione economica.

Individuata una definizione unitaria per descrivere questo fenomeno, resta il problema di comprendere le dinamiche interne di tale rapporto, soprattutto alla presenza di eventi patologici che vanno a minare l'equilibrio contrattuale e l'assetto degli interessi originari, con conseguente necessità di individuare la normativa applicabile, in quanto, ancorché i negozi siano collegati sotto il profilo finalistico, restano comunque fattispecie contrattuali autonome.

In buona sostanza, il problema si pone con riferimento al profilo dell'armonizzazione tra il dato socio-economico (unitario) e quello giuridico (plurimo)¹⁴.

Ai fini dell'individuazione della disciplina del collegamento negoziale, è indispensabile dapprima comprendere se, allorquando si costituisca un collegamento tra contratti, si sia in presenza di un negozio unico o se, invece, si

¹⁴ GIORGIANNI M., *Negozi giuridici collegati*, op. cit., p. 275.

possa parlare di pluralità di negozi, ancorché rivolti alla realizzazione di una finalità economica unitaria¹⁵.

Appurato che nel momento in cui si stabilisce una "connessione" tra due contratti, in ordine al profilo finalistico si dà origine ad una relazione giuridicamente rilevante, si deve comprendere se per effetto di tale connessione si possa parlare anche di un'unica fattispecie contrattuale.

Orbene, in dottrina è stato osservato che il fenomeno del collegamento, quale unitario regolamento d'interessi, comportava l'esistenza di un nesso tra due o più negozi autonomi e, dunque, una pluralità di contratti¹⁶.

La valutazione in termini di unità o pluralità dei negozi doveva essere effettuata alla stregua dell'unitario scopo pratico che le parti intendevano porre in essere tramite una certa catena contrattuale. L'operazione economica era unica quando si configurava una subordinazione funzionale tra le prestazioni, tale per cui la previsione dell'una rendeva possibile il compimento dell'altra. Se tale subordinazione, oltre che sotto il profilo economico, si configurava anche sotto il profilo giuridico, si era in presenza di un unico negozio¹⁷.

La dottrina è ormai concorde nel ritenere che, affinché si possa parlare di collegamento negoziale, debbano coesistere due elementi: quello soggettivo (la

¹⁵ GIORGIANNI M., *Scritti minori*, Vol. II, Jovene, Napoli, 1988, 7 ss. "In merito, rileva che, ancorché si presupponga una pluralità di negozi al fine di configurare un collegamento negoziale, non è sempre agevole determinare se, in una data situazione, si sia in presenza di uno solo o di più negozi giuridici".

¹⁶GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, cit., 275 ss.; VENDITTI A., Appunti in tema di negozi giuridici collegati, in Giust. civ., I, 1954, pp. 259 ss..; SCHIZZEROTTO G., Il collegamento negoziale, Napoli, 1983; SCOGNAMIGLIO R., voce Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, 1960, pp. 375 ss.; LENER G., Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999, p. 1 ss.; BUONOFRATE A., voce Contratti collegati, in Digesto disc. priv. sez. civ., vol. I, 2007, 287 ss. ¹⁷ GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, cit., 297.

volontà) e quello oggettivo (la causa). Il momento volitivo per primo assume un'importanza fondamentale, in quanto i contraenti, tramite la loro volontà, creano un legame tra negozi che sarebbero altrimenti indipendenti ¹⁸; ma affinché tale fenomeno assuma rilevanza per il diritto, è ,altresì, necessario che l'elemento oggettivo, ossia quello causale, unisca i contratti medesimi ¹⁹.

Preso atto della necessaria presenza di questi due elementi, affinché si potesse parlare di collegamento, dottrina e giurisprudenza si spinsero ancora oltre nel cercare di comprendere che tipo di effetto ciascun elemento svolgesse. A riguardo, è ormai pacifico lo scarso rilievo assunto da altri criteri risalenti, quali, ad esempio, l'unicità del documento o dell'atto di emissione, l'unicità dell'obbligazione o del corrispettivo; la giurisprudenza ritenne tali criteri meri elementi indiziari²⁰. Abbandonati questi criteri, due sono oggi le teorie maggiormente accolte da dottrina e giurisprudenza: una prima che dà maggior rilievo all'elemento soggettivo, una seconda che predilige l'elemento oggettivo.

1.3. Le teorie soggettive

Appurato che nella struttura del collegamento negoziale coesiste un elemento oggettivo che unifica l'operazione economica (lo scopo pratico

¹⁸ VENDITTI A., Appunti in tema di negozi giuridici collegati, cit., 267.

¹⁹ VENDITTI A., *ult. op. cit.*, 269. L'A. rileva che comunque occorre dimostrare l'esistenza del collegamento voluto dalle parti e questa dimostrazione parte dal constatare una serie di indizi, quali «la contemporaneità delle dichiarazioni, l'unità del documento o della controprestazione, la situazione dei negozi rispetto alla finalità pratica che si debba ritenere in concreto raggiungibile in relazione alla natura dei negozi stessi».

²⁰ GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, cit., 281; VENDITTI A., Appunti in tema di negozi giuridici collegati, cit., 269; Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm., I, 53,1955, p. 382.; SCHIZZEROTTO G., Il collegamento negoziale, cit., 17.

unitario, in altri termini, la causa) e un elemento soggettivo (l'intenzione di attuare il collegamento), la dottrina si era interrogata sul tipo di manifestazione che ciascuno di questi elementi doveva avere affinché si potesse affermare l'esistenza di un nesso. Come anticipato, la dottrina aveva, dunque, elaborato alcune teorie: la teoria oggettiva e la teoria soggettiva. Quest'ultima è quella che ha esaltato maggiormente la volontà delle parti²¹.

Il collegamento negoziale aveva la sua fonte esclusivamente nella volontà comune delle parti di coordinare negozi giuridici distinti verso la realizzazione di un'unica operazione economica. Questa teoria ruotava intorno alla volontà dei contraenti, i quali dovevano essere consapevoli di realizzare una pluralità di contratti. Il collegamento negoziale sorgeva a seguito dell'iniziativa delle parti di "creare" un legame funzionale tra più fattispecie contrattuali, in vista del perseguimento dei propri obiettivi, nonché della realizzazione di un determinato fine economico. Fonte del collegamento era, quindi, la volontà di legare le sorti degli schemi negoziali connessi, al fine di perseguire lo scopo comune.

Un'evoluzione di tale teoria soggettiva giunge oggi ad affermare che le parti, quando convergono le loro volontà, non lo fanno con l'intenzione di creare uno o più contratti, ma per realizzare lo scopo pratico preordinato²². La concezione soggettiva, intesa in questo senso, assume una nuova fisionomia: resta ancorata all'elemento soggettivo volontaristico, il quale emerge in chiave di

.

²¹ Alcuni Autori hanno sostenuto che il fenomeno del collegamento potesse essere individuato solo ed esclusivamente sulla base dell'elemento soggettivo della volontà delle parti contraenti. In tal senso, tra gli altri, cfr. NICOLÒ R., *Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del depositario*, in *Foro it.*, 1937, I, 1476 ss.

²² In tal senso, GIORGIANNI M., *Negozi giuridici collegati*, cit., 335. Nello stesso senso, cfr. FERRANDO G., *I contratti collegati*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*,1986, II.

"intento empirico" Nonostante questa evoluzione della teoria soggettiva, che ha apportato un approccio più concreto al tema del collegamento negoziale, il criterio soggettivo è stato fortemente criticato da quell'orientamento dottrinale che esalta l'elemento oggettivo per il riconoscimento della rilevanza giuridica del collegamento.

1.4. Le teorie oggettive e il problema della causa.

Tra le teorie oggettive rientrano sia quelle che fondavano il collegamento negoziale intorno all'elemento causa, sia quelle che facevano riferimento al rapporto intercorrente tra le prestazioni.

Secondo l'orientamento che ricercava l'unità o la pluralità dei negozi in base al rapporto intercorrente tra le varie prestazioni contrattuali, il criterio della causa era troppo problematico per fungere da elemento portante per un fenomeno a sua volta tanto complesso²⁴.

Infatti, prendendo come riferimento la causa, secondo tale teoria si finiva con l'alterare i termini della questione, perché il problema dell'unità o pluralità di cause era successivo all'individuazione di pluralità o unicità di negozi: «come

²³ GIORGIANNI M., ult. op. cit., p. 335.

²⁴ FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1969, p. 360, e specificamente, p. 362: «La causa "elemento vago, misterioso, enigmatico, fonte di equivoci e confusioni" ma senza dubbio "uno dei pilastri più evidenti dell'ordinamento giuridico privato" e, più specificamente, "uno dei problemi centrali del fenomeno negoziale"; la causa rappresenta il punto di incontro, di confluenza di tutti i problemi fondamentali della teoria del negozio giuridico: dal problema dell'interesse a quello della tipicità, a quello della natura dello stesso negozio giuridico, inteso come espressione di privata autonomia e, quindi, a quello stesso concetto di autonomia privata».

può dirsi se in una data situazione giuridica si abbia una sola causa o un insieme di cause, se non si è prima trovato se vi sia uno o più negozi?»²⁵.

Bisognava, in definitiva, guardare al rapporto in cui stavano tra loro le diverse prestazioni. Per valutare se si fosse in presenza dell'unità o della pluralità dei negozi, bisognava, innanzitutto, ricercare la presenza di una serie di scopi empirici dai quali discendevano diverse conseguenze economiche volute dalle parti. Per scopo empirico doveva intendersi quell'intento diretto al raggiungimento di una singola conseguenza economica²⁶.

Pertanto, per aversi un unico negozio, occorreva non solo che una delle conseguenze economiche fosse prevalente, ma anche che le altre fossero rispetto a questa in una posizione di subordinazione funzionale (giuridica ed economica), nel senso che un'attività fosse subordinata all'esistenza dell'altra e che il raggiungimento di un risultato rendesse possibile l'altro solo attraverso quella subordinazione. Al contrario, si sarebbero avuti più negozi quando si fosse reso necessario adempiere ad una funzione che non poteva essere adempiuta da ciascuno di essi autonomamente. Tuttavia, il criterio della subordinazione funzionale riferito alle conseguenze economiche anziché alla pluralità di prestazioni fu criticato perché insufficiente, in quanto i negozi potevano benissimo essere subordinati tra loro pur rimanendo separati e il problema del collegamento non sarebbe venuto affatto in considerazione²⁷.

²⁵ GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, cit., p. 284.

²⁶ Ibidem

²⁷ GIORGIANNI M., Negozi giuridici collegati, cit., p. 295 ss.

Da questa critica nasceva una nuova teoria che preferiva risolvere il problema del collegamento negoziale con l'elemento causa²⁸.

Va precisato che l'elemento causa di per sé costituisce un nodo centrale su cui hanno dibattuto da sempre dottrina e giurisprudenza; pertanto, per comprendere come possa fungere da criterio risolutorio per il problema del collegamento negoziale, è necessaria una disamina preliminare sull'argomento.

Non esistendo una definizione codicistica in materia, gli studiosi del diritto hanno formulato numerose teorie attorno all'elemento causa.

Dinnanzi al silenzio del codice, gli interpreti hanno elaborato una definizione attorno al concetto di causa, così suggerita nella Relazione al Codice Civile: la «causa richiesta dal diritto non è lo scopo soggettivo del contraente, ma è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell'autonomia privata»²⁹, dunque, conforme ai precetti di legge, al buon costume e all'ordine pubblico; inoltre, il fine intrinseco del contratto dev'essere meritevole di tutela e socialmente apprezzabile.

Da tale elaborazione potevano distinguersi tre profili della causa: un profilo in cui s'intendeva la causa come risultato; un profilo in cui si dava rilievo ad una concezione astratta di causa, intesa come causa oggettiva che si distingue dallo scopo soggettivo del contraente; infine, una concezione di causa quale strumento volto a controllare l'autonomia dei privati da parte dell'ordinamento (funzionalizzazione della causa). L'autonomia privata sembrava poter ritrovare

SCHIZZEROTTO, Il collegamento negoziale, cit., 25 ss.
 ALESSI R., La disciplina generale del contratto, Torino, 2017, p. 324 ss.

riconoscimento e tutela giuridica solo ove espressa in contratti che, per la loro funzione economico-sociale, potevano ritenersi socialmente apprezzabili³⁰.

Un'interpretazione della funzione economico-sociale in questo senso si svuotava di ogni concretezza riferita al singolo e finiva per individuarsi unicamente nelle funzioni già preventivamente individuate dal legislatore, non ammettendo la possibilità che un contratto tipico potesse avere una causa illecita e, di conseguenza, lasciando fuori la categoria dei contratti atipici.

Tale concezione oggi lascia il passo ad una visione di causa più concreta: non più l'astratta funzione economica sociale, ma una causa in cui si prendono in considerazione anche gli effettivi interessi delineati dalle parti. Questo tipo di visione non vuole esaltare i motivi, ma piuttosto gli interessi concreti trasfusi nel contratto come causa giustificativa dell'operazione contrattuale (il fine pratico del contratto).

La causa in questa nuova prospettazione non sfugge al suo fine economico-funzionale, ma ha una nuova prospettiva così come delineata da una recente sentenza della Cassazione: «causa, dunque, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo) convenzione negoziale»³¹.

³⁰ Ibidem.

³¹ Cass. civ, sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490.

In una tale prospettazione della causa come funzione economico-sociale non più meramente oggettiva, ma che dà rilevanza all'autonomia dei contraenti, è nata una nuova teoria basata sulla causa che critica le precedenti e risolve il problema del collegamento negoziale.

La dottrina più tradizionale sosteneva che per individuare se si fosse in presenza di un negozio unico o di più negozi, era necessario verificare se in una data situazione giuridica ci fossero una sola causa o un insieme di cause³². Nel caso vi fosse una sola causa, allora si sosteneva la presenza di un negozio unico; nel caso in cui, invece, si configurassero più cause autonome e distinte, si sarebbe stati in presenza di una pluralità di negozi giuridici³³.

Tale visione, tuttavia, non dava una risposta esaustiva, in quanto, adottando una visione oggettiva della causa, si finiva col rimettere l'intera valutazione agli interpreti.

La teoria più moderna basata sull'elemento causa risolve il problema del collegamento negoziale analizzando preliminarmente gli strumenti che l'ordinamento predispone per tutelare l'attività negoziale dei privati, ossia gli schemi tipici e l'autonomia contrattuale. La ricerca di un criterio per individuare quando vi sia unità o pluralità di negozi comporta la necessità di chiarire quando si deve usare l'uno o l'altro strumento. In linea con questa teoria, il problema si

-

LA LUMIA I., *I depositi bancari*, Torino, 1913, 118. Anche FERRI G., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 404, fa ricorso alla causa, tranne per il caso in cui le prestazioni o le obbligazioni siano tutte della stessa natura, nel quale bisogna invece decidere in base alla volontà delle parti. Sul punto, GIORGIANNI M., *Negozi giuridici collegati*, cit. 279, osserva che l'ipotesi in cui le prestazioni o le obbligazioni abbiano la stessa natura non sembrerebbe distinguersi dalle altre.

³³ SCHIZZEROTTO G., *Il collegamento negoziale*, cit., 26. V. anche, VENDITTI A., *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, cit., 259; GASPERONI N., *Collegamento e connessione tra negozi*, cit., 357; BUONOFRATE A., voce *Contratti collegati*, cit., 291 ss.; SCOGNAMIGLIO R., voce *Collegamento negoziale*, cit., 376; MESSINEO F., *Contratto collegato*, in *Enc. dir.*, X, 1962, pp. 48 ss.

pone quando la fattispecie negoziale oggetto d'indagine presenta elementi "in più" rispetto al tipo previsto dal legislatore, cioè quando la fattispecie concreta non combacia perfettamente con uno schema normativo.

Se nella fattispecie concreta vi sarà un *quid pluris* rispetto allo schema tipico, che produce un effetto giuridico diverso rispetto alla fattispecie tipica, si avrà un negozio unico; mentre, quando tale effetto non contrasterà con la disciplina predisposta per il tipo e non avrà una propria autonomia funzionale, ma collaborerà semplicemente alla creazione del mutamento rispetto al tipo legale, allora si avrà una pluralità di negozi³⁴.

Ciò che dovrebbe verificarsi è la sussistenza della c.d. *doppia causa*; nel collegamento sussisterebbero, infatti, due cause: quella del singolo frammento contrattuale e quella dell'intera operazione economica cui le parti mirano³⁵.

1.5. Le forme di collegamento

È pacifico che il fenomeno del collegamento negoziale non si concretizza nella nascita di una nuova ed autonoma figura contrattuale, ma si manifesta con una pluralità di contratti, fra loro distinti e strutturalmente autonomi, uniti da un interesse economico-giuridico. «Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso

-

³⁴ DI SABATO, F., *Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Riv. dir. civ.*, p. 421.

³⁵ RAPPAZZO A. *I contratti collegati*, Milano, 1998, pp. 38, 39, 41, 42, 154, 155.

teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che ne assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale»³⁶. Il potere dei privati di perseguire i propri interessi mediante atti di autonomia può esprimersi, oltre che nella conclusione di contratti tipici o atipici, anche nella combinazione di più schemi negoziali in vista del perseguimento di uno scopo unitario³⁷.

Per far sì che si acquisisca rilevanza giuridica, in particolare nella circostanza in cui le parti del contratto siano diverse e l'interesse sotteso sia soltanto di uno dei contraenti, è necessario che il nesso teleologico tra i negozi sia previsto da specifiche clausole a difesa della parte che vi ha interesse o, in alternativa, sia accettato dalle parti in modo da poter arrogarsi un comportamento orientato al conseguimento dell'utilità pratica cui mira l'intera operazione³⁸.

«Due sono, quindi, gli elementi caratterizzanti la base del collegamento negoziale: la pluralità dei contratti e la connessione intercorrente tra gli stessi»³⁹.

L'espressione "collegamento negoziale" non indica un istituto giuridico, quanto più un insieme di elaborazioni dottrinali ad uso della giurisprudenza volte

³⁶ Cass. civ., sez. III, sent. n. 11974 del 17 maggio 2010.

³⁷ FERRANDO G., Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1997, II, 233; dello stesso A., I contratti collegati, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1986, II, 256.

³⁸ Cass. civ., sez. II, sent. n. 3645 del 16 febbraio 2007.

³⁹ SCOGNAMIGLIO R., Collegamento negoziale, cit., p.375 ss.

alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi e alla soluzione di conflitti ad essi relativi; spesso usata come contenitore per tutta una serie di ipotesi ampie ed eterogenee, tale espressione descrive e rappresenta una situazione in cui non è stato possibile identificare regole suscettibili di applicazione generale e per l'analisi della quale si è privilegiato una metodologia casistica.

Considerata la varietà del fenomeno, dunque, si sono sviluppate diverse classificazioni di varia utilità pratica.

1.5.1. Il collegamento genetico e funzionale

Nel collegamento negoziale le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro seppure non necessariamente in funzione di un condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno solo dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio.

«Si parla di collegamento genetico quando un negozio esercita un'influenza sulla formazione dell'altro ed il nesso rilevante concerne solo la fase formativa del negozio perché uno dei due negozi trova la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro negozio»⁴⁰.

⁴⁰ Cass. civ., sez. III, sent. n. 7640 del 16 maggio 2003.

Un contratto esercita la propria influenza sul formarsi dell'altro contratto ma, una volta che il secondo è venuto in essere, il primo cessa di influenzarlo (si pensi al contratto preliminare rispetto al contratto definitivo). Il nesso originariamente sotteso tra i due contratti viene meno, con la conseguenza che il secondo rapporto sarà insensibile alle vicende del primo.

Nell'ipotesi di collegamento genetico i singoli rapporti perseguono un interesse immediato, funzionale all'interesse finale dell'operazione. Questo interesse ultimo contribuisce a determinare la causa concreta del contratto, dal momento che è lo stesso interesse che il contratto è diretto a realizzare.

Il collegamento è funzionale, invece, quando risulta dall'unitarietà della funzione perseguita, ossia quando i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare un fine pratico unitario. Esso si caratterizza sotto il profilo degli effetti; «dati due negozi coesistenti, ciascuno strutturalmente autonomo e individuato dal proprio schema causale, la rilevanza del nesso tra loro intercorrente si manifesta nel momento funzionale, incidendo sullo svolgimento e sul funzionamento derivante dall'altro negozio»⁴¹.

«Il collegamento può essere sia genetico, ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, sia funzionale, nel caso in cui le parti abbiano voluto collegare i due negozi sotto il profilo del nesso teleologico; tutte le volte che sia ricostruibile la volontà delle parti di collegare tra loro i negozi, dal nesso di interdipendenza deriva che le vicende dell'uno si

⁴¹ GASPERONI N., *Collegamento e connessione tra negozi*, in *Riv. Diritto commerciale* I, 53, 1955. cit. pag. 367.

ripercuotono su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia e che la loro combinazione produce effetti giuridici ulteriori, rispetto a quelli che sarebbero prodotti autonomamente da ciascuno di essi»⁴².

Per la sussistenza del collegamento funzionale, la Corte di Cassazione esige che l'esistenza del collegamento stesso sia puntualmente motivata dal giudicante. La motivazione deve dar conto del processo logico con cui, partendo dai dati su cui si fonda l'interpretazione del contratto e, in particolare, della volontà delle parti, si giunge a ritenere che le parti abbiano nella loro autonomia negoziale attivato un meccanismo attraverso il quale hanno perseguito un risultato economico unitario e complesso. Quest'ultimo è realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi. Il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto; dalla circostanza che almeno uno dei due negozi (collegamento unilaterale) trovi la propria causa nell'altro; dall'intento specifico delle parti di coordinare i due negozi così instaurando tra di essi una connessione teleologica.

Tuttavia, la dottrina maggioritaria, ai fini delle indagini sui contratti collegati, ha ritenuto di poter considerare come marginale il carattere del collegamento genetico, posto che esso cessa di avere rilevanza nel momento in cui il negozio collegato viene ad esistere⁴³.

⁴² Cass. civ., sez. III, sent. n. 7640 del 16 maggio 2003.

⁴³ DI SABATO F., *Unità e pluralità*, *cit.*, *p. 4335*, secondo cui la categoria del collegamento genetico «è del tutto priva di contenuto, eccetto che la si voglia ridurre nell'ambito ristretto dei soli casi di

L'opinione prevalente ha definito la categoria del collegamento genetico come vuota di contenuto, sicché il fatto che si sia considerato un negozio nel processo formativo di un altro negozio è di per sé irrilevante se non si traduce in un particolare modo di essere del regolamento di interessi compiuto dalle parti. Nell'ipotesi in cui questo accade, appare evidente che il collegamento non è genetico, ma funzionale. «Non vi è quindi possibilità di collegamento genetico [...] il collegamento opera sempre sul rapporto, non sul negozio»⁴⁴.

Inoltre, è stato sostenuto che se il fenomeno in questione richiede che vi sia una pluralità di negozi e che questi siano per qualche aspetto connessi, allora nel caso del collegamento genetico, che esplica i suoi effetti solo nella fase formativa del contratto, non avrebbe senso cercare regole generali, salvo nelle ipotesi di contestualità⁴⁵.

1.5.2. Il collegamento necessario (o tipico) e volontario (o atipico)

Altra distinzione è quella tra il collegamento necessario (per il quale si utilizza anche il termine tipico) ed il collegamento volontario (o atipico).

«Il collegamento contrattuale può risultare legislativamente fissato ed è quindi tipico, come accade nella disciplina della sublocazione contenuta nell'art. 1595 c.c., ma può essere anche atipico in quanto espressione dell'autonomia

contestualità; giacché il fatto che si sia considerato un negozio nel processo formativo di un altro negozio è di per sé irrilevante se non si traduce in un particolare modo di essere del regolamento di interessi compiuto dalle parti. E, se ciò avviene, appare evidente che il collegamento non è genetico, ma funzionale».

⁴ DI SABATO F., *Unità e pluralità di negozi, cit.*, p. 435

⁴⁵ SCOGNAMIGLIO R., Collegamento negoziale, in Enc. Dir., VII, 1960, cit. pag. 378.

contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c.»⁴⁶. Il collegamento è necessario quando è obbligatoriamente previsto dalla legge, nel senso che uno dei due contratti non può esistere senza l'altro; l'interdipendenza dei negozi è sancita direttamente dalla legge⁴⁷. Diversamente, nel caso di collegamento volontario, la presenza e la portata del collegamento va rilevata caso per caso avendo riguardo alla volontà di tutti i contraenti.

Il fenomeno del collegamento negoziale può verificarsi anche se non previsto o non voluto dalle parti, escludendolo dall'elemento psicologico e risalendo alla radice del collegamento attraverso l'individuazione dell'esistenza di un'unitaria causa. «In questi casi manca il programma economico unitario delle parti, così come descritto fin ora: è la stessa natura e funzione del collegamento necessario che richiede il nesso tra i contratti, ma non è presente alcun valore aggiuntivo, caratteristico invece del collegamento volontario» ⁴⁸.

Nel collegamento volontario per valutare la portata di influenza tra i negozi, occorre focalizzarsi sulla volontà delle parti. In tali ipotesi, il collegamento si prospetta come bilaterale, ma il principio *simul stabunt simul cadent* può non essere idoneo a regolare i problemi di patologia dei negozi⁴⁹. Pertanto, in caso di nullità o annullabilità di uno dei negozi potrebbero essere applicabili le regole sull'invalidità parziale, che non sortirebbero l'effetto della

⁴⁶ Cass. civ., sez. II, sent. n. 8844 del 28 giugno 2001, in Mass. giust. civ., 2001.

⁴⁷ SCOGNAMIGLIO R., *Collegamento negoziale*, cit., p. 378, secondo cui anche in tale ipotesi la volontà delle parti non può dirsi irrilevante, in quanto «il legame può in linea mediata ricondursi alla autonomia dei privati alla quale compete la scelta in concreto degli strumenti negoziali».

⁴⁸ RAPAZZO A., *I contratti collegati*, Milano, 1988, pag. 27.

⁴⁹ CESARE V, Contratto misto e collegamento negoziale: disciplina e profili differenziali, in Giuricivile, 2019.

caducazione del negozio non viziato⁵⁰. Diversamente, ritenendo applicabili le norme sull'invalidità totale, si correrebbe il rischio di far cadere l'intera fattispecie⁵¹.

Occorre porre attenzione nell'interpretazione del caso *de quo*, in quanto lo stesso deve tener conto dell'assetto di interessi voluto dalle parti per individuare l'ampiezza del vincolo volontario di collegamento e stabilirne gli effetti⁵².

La volontà di collegare due o più contratti, rendendoli funzionali al compimento di un'unitaria operazione economica, può mostrarsi in modo nettamente espresso, con esplicito riferimento nel contratto o, ancora, in maniera tacita. In tale ultimo caso, tuttavia, è necessario che appaia chiaramente dall'intera struttura contrattuale e/o dalla natura dell'affare che le parti intendono realizzare a seguito di risultanze univoche, precise e concordanti.

Da parte di taluni autori sono sorti dubbi sull'importanza dell'elemento soggettivo (la determinazione a collegare), poiché la determinazione compete comunque all'ordinamento, a nulla rilevando che l'intento delle parti sia costituire un contratto unico a contenuto complesso o una molteplicità di contratti tra loro collegati. «Perciò si può dire che ciò che le parti vogliono è costituire un determinato assetto di interessi, ma non un collegamento che rappresenta piuttosto una conseguenza della manifestazione della loro autonomia privata»⁵³.

Di contro, è innegabile che la volontà di collegare sia espressione dell'autonomia privata, elemento basico di una contrattazione, e che, pertanto,

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Ihidam

⁵³ LENER G., *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999, p. 11.

occorre indagare se la volontà di collegare si sia obiettivata nel contenuto dei negozi e dunque si sia realizzata; solo in questo caso si potrà ritenere che i negozi sono destinati ad operare ed esplicare effetti secondo la reale volontà delle parti⁵⁴. Non può ritenersi che la volontà delle parti sia del tutto irrilevante, poiché la dottrina ha ricondotto alla categoria del collegamento necessario una serie di ipotesi notevolmente distanti tra loro e nelle quali l'autonomia contrattuale assume un determinato peso; si pensi, ad esempio, all'atteggiarsi del fenomeno del rapporto tra società e patto parasociale⁵⁵.

1.5.3. Il collegamento unilaterale e bilaterale

Il collegamento è unilaterale o bilaterale a seconda che vi sia o meno una interdipendenza o reciprocità tra i due negozi⁵⁶.

L'interdipendenza dei rapporti negoziali è normalmente reciproca, nel senso che la sorte di ciascun rapporto è legata alla sorte dell'altro. E' tuttavia possibile che si configuri un'interdipendenza unilaterale⁵⁷.

Nel collegamento unilaterale solo uno dei due contratti è condizionato dalle sorti dell'altro, poiché lo presuppone, mentre non accade il contrario. In caso di collegamento unilaterale, infatti, ogni vicenda del contratto principale si lega al contratto subordinato (e non viceversa): per esempio, le vicende del contratto preliminare si collegano al contratto definitivo. In particolare,

-

⁵⁴ SCOGNAMIGLIO R., Collegamento negoziale, in Enc. Dir., VII, 1960. cit., pag. 81.

⁵⁵ LENER G., Profili di collegamento negoziale, op. cit., pag. 57.

⁵⁶ CESARE V, Contratto misto e collegamento negoziale: disciplina e profili differenziali, in Giuricivile, 2019.

⁵⁷ Ibidem.

l'invalidità, l'annullabilità, la rescindibilità e la risolubilità del contratto principale coinvolgono il contratto accessorio.

È, invece, identificabile un collegamento bilaterale laddove sono posti in essere due o più contratti con lo scopo di realizzare una determinata finalità unitaria, possibile solo combinandoli; sicché si realizza un legame di interdipendenza funzionale tra loro, in modo che, senza uno, cade l'altro; il collegamento bilaterale, dunque, si risolve nell'estensione di ogni vicenda di uno dei contratti all'altro (principio del *simul stabunt, simul cadent*)⁵⁸.

«Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita a distinti e diversi contratti, contestuali o non contestuali, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa, conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono concepiti e voluti funzionalmente e teleologicamente collegati fra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno devono ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità o l'efficacia; l'anzidetto collegamento può peraltro assumere *carattere unilaterale*, nel senso che la dipendenza logica e giuridica è limitata per volontà delle parti ad uno solo dei contratti, destinato quindi a subire l'influenza dell'altro»⁵⁹.

Si rileva inoltre che i contratti collegati (detti anche accessori, ausiliari, combinati, concorrenti, connessi, sottostanti o interferenti), rimanendo tra loro

-

⁵⁸ SCOGNAMIGLIO R., *Collegamento negoziale*, cit., p.377, secondo cui la distinzione tra negozi collegati con dipendenza unilaterale e negozi collegati con dipendenza bilaterale assume scarso interesse, valendo soprattutto al «limitato fine di porre in luce che il collegamento può operare altresì in una sola direzione».

⁵⁹ Cass. civ., sez. II, sent. n. 9388 del 6 settembre 1991.

distinti, si differenziano dai contratti misti, nei quali si assiste a un'integrazione in un unico negozio di elementi di diversi tipi contrattuali.

1.6. Gli effetti del collegamento negoziale

La nozione di collegamento negoziale, quindi, va definita non tanto in vista di scopi descrittivi o classificatori, ma piuttosto al fine di risolvere concreti problemi di disciplina, di fattispecie, in cui un risultato pratico unitario è raggiunto attraverso l'uso congiunto e combinato di distinti tipi contrattuali.

Le parti, al fine di raggiungere un risultato economico organico e complesso, consce dell'impossibilità di averlo attraverso un unico strumento giuridico, predispongono un insieme di singoli contratti tra loro concatenati in un unico schema negoziale nel quale restano individuali ed autonomi; attraverso essi raggiungono l'operazione di interesse prefissata.

Questo vincolo di reciprocità si estende non solo alle prestazioni dovute in abbinamento ai singoli negozi, ma anche alle prestazioni dovute in base alla catena negoziale nel suo insieme.

«Il collegamento negoziale non presuppone necessariamente la coincidenza soggettiva di tutte le parti. Esso presuppone comunque la pluralità di contratti, dovendosi altrimenti parlare di contratto complesso» ⁶⁰.

⁶⁰ C. M. BIANCA, *Diritto Civile*, 1987, pag. 456.

Pertanto, due sono gli elementi che possono essere portati all'attenzione del lettore: il primo riguarda il nesso teleologico tra i negozi nell'ambito di uno scopo pratico consistente in un apparato economico globale ed unitario; il secondo aspetto è costituito dal comune intento pratico di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra loro per la realizzazione di una finalità aggiuntiva che eccede gli effetti tipici e che assume una propria indipendenza.

«Nella disciplina dei negozi collegati si può giocare su due piani: quello del singolo contratto collegato, che mantiene la propria autonomia disciplinare e quello derivante dal nesso di funzionalità che lega i contratti, riguardante essenzialmente il problema della trasmissibilità delle vicende patologiche dall'uno all'altro contratto collegato»⁶¹.

L'analisi del fenomeno del collegamento negoziale porta a imbattersi in due questioni: l'individuazione di quale disciplina debba essere applicata ai singoli negozi e l'eventuale trasmissione delle patologie di un negozio ad un altro⁶².

Per la prima problematica, la dottrina ritiene ormai preferibile applicare una disciplina giuridica che non raggruppi meramente le norme invocabili attraverso la somma dei contratti, ma la migliore determinazione della normativa applicabile alla fattispecie di collegamento complessivamente intesa⁶³.

⁶¹ PIROTTI A., Commento a Cass. Civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in I Contratti, n. 12/2008, Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati, p. 1093 ss.

⁶² FLORIS A., FREDA A., RAPISARDA I., *Il collegamento negoziale ed il contratto di credito ai consumatori*, in *Ricerche Giuridiche*, n. 1, 2013, pp. 119-164.

Sulla seconda questione, la giurisprudenza offre un'interpretazione rigorosa dell'adagio latino *simul stabunt, simul cadent*, per cui l'interdipendenza dei contratti collegati produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale.

Di fatto, se il contratto è nullo, la nullità si rifletterà sulla permanenza del vincolo delle pattuizioni connesse. Al contrario, detto vincolo non può salvare il singolo atto che secondo le sue norme è illegittimo.

Lungi dall'essere una mera categoria descrittiva, l'importanza dell'identificazione del collegamento negoziale emerge anche con assoluta chiarezza se si riflette sulla disciplina che la giurisprudenza, confortata dall'opinione della più autorevole dottrina, applica a tale figura, facendo ampi riferimenti all'art. 1375 c.c. in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto⁶⁴.

⁶⁴ Trib. Bologna, ord. 3 febbraio 2000, in *Rivista Telematica*.

CAPITOLO II

CREDITO AL CONSUMO E CONTRATTI DI CREDITO COLLEGATI

Sommario: 2.1. Il contratto di credito al consumo: nozione e struttura. - 2.2. Cenni storici sulla nascita dei contratti di credito al consumo. - 2.3. L'evoluzione normativa in Europa e in Italia. - 2.4. Gli interventi normativi a tutela del consumatore. - 2.5. Il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita nel panorama europeo. - 2.5.1. La direttiva 2008/48CE. - 2.5.2. Il recepimento della direttiva 2008/48/CE in Italia.

2.1. Il contratto di credito al consumo: nozione e struttura

Per credito al consumo si intende la concessione di credito, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta⁶⁵.

Tale modalità di pagamento di un bene tramite finanziamento avvantaggia sia il venditore, che può distribuire più facilmente la merce, sia il consumatore, il quale viene posto in condizione di acquistare un bene che potrebbe non essere in grado di acquistare in una unica soluzione, poiché privo, al momento, della disponibilità di denaro necessaria.

39

⁶⁵ Art. 121 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230 del 30.09.1993 – Suppl. Ordinario n. 92.

L'espressione *credito al consumo* ha ceduto il posto a quella di *contratto* di credito ai consumatori, contenuta nel d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008⁶⁶.

Parte della dottrina non è concorde nel definire la figura in esame come un tipo di contratto a sé stante. L'espressione "credito al consumo" richiama, infatti, un profilo funzionale di un'operazione economica di finanziamento che può specificarsi in una pluralità di tipi contrattuali⁶⁷.

La stessa definizione di "contratto di credito" si limita a indicare una serie di modalità di concessione del credito. Il legislatore, infatti, attraverso un'elencazione meramente esemplificativa, che si chiude con la clausola generale "ogni altra facilitazione finanziaria", ha inteso comprendere nella nozione in esame le più diverse tipologie di finanziamento, ognuna delle quali può realizzarsi mediante una pluralità di contratti (come per esempio la vendita a rate, il mutuo di scopo, il leasing traslativo) volti ad agevolare l'acquisto di beni di consumo⁶⁸.

La disciplina del credito al consumo è contenuta, principalmente, negli articoli 121 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come novellato, da ultimo, dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.

66 CATRICALA' A., PIGNALOSA M., Manuale del diritto dei consumatori, Roma, 2013, p. 137.

⁶⁷ CARRIERO G., Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, in Tratt. Dir. Priv., XXXI, diretto da BESSONE, M., 2° edizione, Torino, 2007, pag. 50 e ss.

⁶⁸ CATRICALA' A., PIGNALOSA M., *op. cit*, p. 137.

Dal Testo Unico Bancario (in acronimo T.U.B) si evince che, da un lato, il beneficiario del finanziamento è esclusivamente il consumatore e, dall'altro, l'esercizio del credito è riservato alle banche e agli intermediari finanziari.

L'apertura a tale nuova concessione del credito prese il via in seguito alla crescita dei consumi, all'aumento della richiesta di beni e all'avvento del mercato dell'automobile.

Le nuove esigenze di credito misero in luce le limitazioni degli altri mezzi giuridici volti a regolare rapporti di tale specie, quali, ad esempio, la vendita a rate con riserva di proprietà. Infatti, il corpo di tali figure era sostanzialmente bilaterale, essendo le parti del negozio giuridico venditore e acquirente; tuttavia, l'operazione economica risultava essere unica, poiché il venditore e il finanziatore consistevano nella stessa persona.

L'intervento del terzo finanziatore rispose a due funzioni fondamentali: fornire al consumatore il denaro necessario per compiere l'acquisto; garantire agli esercizi commerciali l'incremento del loro volume di affari. Tale configurazione mutò la struttura del rapporto giuridico originario, poiché il credito veniva fornito da un terzo specializzato (banche, istituti finanziari). Scomparve, dunque, la funzione creditizia del venditore e il rapporto divenne trilaterale. Ciò comportò la conclusione da parte del consumatore di due distinti contratti (uno col venditore, l'altro col finanziatore), che si svolgevano all'interno di un'operazione economica unitaria; pertanto, si profilarono esigenze di tutela del consumatore non solo verso il venditore, ma anche rispetto al finanziatore.

I rapporti giuridici che s'instaurarono tra venditore, acquirente e soggetto finanziatore risultarono scomposti proprio in ragione dell'intromissione del terzo. I soggetti in questione, difatti, a fronte dell'interesse del consumatore all'acquisto del bene, erano portatori d'interessi autonomi e distinti: il finanziatore, tramite l'ampliamento della clientela, mirava a valorizzare il proprio capitale senza assumersi i rischi della vendita; il venditore, diversamente, era orientato ad ampliare il proprio volume di affari e a sostituire ad un debitore di incerta solvibilità uno, invece, più noto⁶⁹.

Al contenuto e alla forma del contratto di credito è dedicato l'art. 125 bis del T.U.B.

Il contratto di finanziamento che si instaura tra consumatore richiedente denaro e finanziatore erogante deve contenere tassativamente:

- il nome di tutti i soggetti firmatari del rapporto (banca o finanziaria erogante il denaro, nome del cliente richiedente);
- l'importo totale e, quindi, lordo del prestito; l'importo netto spettante al cliente; il periodo temporale e le modalità di erogazione del credito; l'importo, il numero e la periodicità delle rate (mensili, trimestrali, semestrali etc.);
- il TAN (Tasso Annuo Nominale), cioè il tasso di interesse puro di un finanziamento; e le condizioni ad esso riferite (possibilità di modifica nel tempo, dettaglio analitico degli oneri applicati al momento della conclusione del contratto etc.);

⁶⁹ FERRANDO G., Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti, in Riv. dir. Comm., 1991.

 il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), cioè il costo totale di un prestito; la copertura assicurativa a garanzia del pagamento del prestito nei casi di morte, licenziamento, invalidità, malattia e altre cause di sopravvenuta impossibilità di proseguire i pagamenti da parte del debitore;

- le modalità di recesso dal contratto.

Nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: il credito "finalizzato" all'acquisto di beni specifici, e il credito "diretto" erogato nella forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione⁷⁰. Diversamente, non rientrano in tale disciplina i finanziamenti erogati a soggetti da banche o da altri intermediari finanziari per finanziare l'attività imprenditoriale o professionale.

A fronte di siffatte tipologie di credito al consumo ne derivano diverse tipologie contrattuali.

Nella categoria del credito non finalizzato rientrano, tra le forme più diffuse, i finanziamenti concessi tramite le carte revolving, i prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e i prestiti personali concessi direttamente al consumatore dalla banca o dall'istituto finanziario.

All'interno del credito finalizzato, invece, si è soliti annoverare il mutuo di scopo, il credito su pegno, il leasing c.d. traslativo e la vendita a rate complessa in cui il finanziamento viene erogato da un terzo soggetto⁷¹; dunque, una serie di

71 Ibidem

⁷⁰ CATRICALA' A., PIGNALOSA M. P., op. cit., p. 137 ss.

realtà eterogenee aventi in comune la funzione economica di consentire un dato acquisto anche a chi non disponga del denaro sufficiente.

Le operazioni in questione si caratterizzano, inoltre, per la presenza del consumatore in qualità di beneficiario, al quale, tra l'altro, nel corso del tempo e con successivi interventi normativi comunitari e nazionali, è stata riconosciuta particolare attenzione e tutela⁷².

Infine, se consideriamo i vantaggi del credito al consumo, vanno certamente menzionati: l'aver reso meno gravoso l'impegno finanziario; l'aver dato la possibilità di acquistare un bene che non sarebbe stato possibile acquistare con le risorse di denaro disponibili oggi, ricorrendo alla propria capacità di reddito futuro; l'aver lasciato inalterata la capacità d'indebitamento mantenendo il risparmio già costituito, potendo ricorrere, in maniera combinata e indifferente, alle due modalità di pagamento sopra richiamate.

2.2. Cenni storici sulla nascita dei contratti di credito al consumo

Il ricorso al credito per scopo di consumo si sviluppò negli Stati Uniti e nei Paesi dell'Europa Occidentale verso la fine del '900, con l'avvento della produzione industriale di beni di consumo durevoli ad alto prezzo, fino ad imporsi negli anni '70 nei settori più diversi del mercato⁷³, segnando il passaggio dalla "cash society" alla "credit society", nella quale tecniche di credito sempre

⁷² FERRANDO, G., *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative*, op. cit., p. 593; COSTA, A., *La nuova disciplina del credito ai consumatori*, in *Contratto e impresa* –2011, p. 262.

⁷³ PIEPOLI G., *Il credito al consumo*, Napoli, 1976, p. 11 e ss.

più complesse trasformarono il "consumatore pagatore" in "consumatore acquirente a credito"⁷⁴.

Il credito al consumo si legò, dunque, all'avvento della produzione di massa e al passaggio da un'economia sostanzialmente rurale ad un'economia commerciale⁷⁵.

Fino al XIX secolo, si era avuto esperienza solo di finanziamenti concessi dal singolo commerciante alla sua clientela e di prestiti garantiti con pegno o da cessione di salari, con lo scopo precipuo di far fronte a spese per l'acquisto di beni di prima necessità⁷⁶.

La gestione dei finanziamenti era in mano agli stessi commercianti tramite lo strumento della vendita a rate con riserva di proprietà: il venditore utilizzava, cioè, gli stessi beni venduti come garanzia per il proprio credito.

Quanto alla genesi del fenomeno, deve rammentarsi che la primissima fase di sviluppo di tale strumento di credito può essere individuata con riferimento al Nuovo Mondo, con l'avvento del mercato dell'automobile.

In un primo momento, gli autoveicoli erano considerati un bene di lusso, poiché l'elevato costo permetteva l'acquisto solo a poche persone facoltose.

In un secondo momento, l'automobile si affermò come utile mezzo di trasporto, ma anche come mezzo lavorativo, diventando così un oggetto sempre più desiderato, richiesto e necessario; si cominciò, pertanto, una produzione di

ALPA G., Credito al consumo, in Dig. Disc. Priv., Sez. civ. V, Torino, 1989, p. 23.
 PIEPOLI G., ult. op. cit. p. 11 ss.

⁷⁶ GORGONI M., *Il credito al consumo*, Milano, 1994, p. 7.

massa. Da qui la nascita di un efficace meccanismo di finanziamento, che consentì l'acquisto di autoveicoli da parte di sempre più persone e, di conseguenza, favorì lo sviluppo del mercato stesso.

Anche il Vecchio Continente fu trascinato dall'onda del cambiamento: il ricorso al credito iniziò a diffondersi, divenendo un vero e proprio fenomeno capace di modificare le abitudini sociali.

La dimensione economico-legislativa italiana non fu esclusa da questi fenomeni; tuttavia, i primi passi in questa direzione si ebbero solo molto tempo dopo, stante l'arretratezza dell'Italia a livello meccanico e industriale.

Nel nostro paese, a causa di una scarsa propensione all'indebitamento, il ricorso al credito stentò ad affermarsi fino alla metà degli anni '90, quando l'ampia diffusione dell'automobile (intesa non più come bene di lusso, ma come vero e proprio bene di consumo ad alto prezzo) ne alimentò fortemente la domanda⁷⁷.

Attraverso una posticipazione del pagamento a fronte dell'immediato acquisto del bene, il soddisfacimento della domanda di beni e servizi sopra le possibilità economiche del richiedente divenne pratica comune alla massa (e non solo uso dei meno abbienti).

Se storicamente l'istituto del credito non aveva creato grandi problemi dal punto di vista giuridico, quando la struttura del rapporto mutò e l'operazione iniziò a diventare complessa, vedendo entrare in gioco un terzo soggetto, sorsero

 $^{^{77}}$ CATRICALA' A., PIGNALOSA M. P., I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, op. cit. p.137.

numerose questioni cui il nostro ordinamento giuridico, in primis, non seppe dare una risposta univoca.

Si passò, infatti, da due attori (venditore – acquirente) a tre soggetti coinvolti (consumatore, fornitore e finanziatore), che concludevano due contratti creando problemi sull'allocazione del rischio.

Decisivo fu l'intervento dell'Unione Europea per la regolarizzazione della disciplina.

2.3. L'evoluzione normativa in Europa e in Italia.

Il credito al consumo, rappresentando sin dalle sue origini un utile strumento nelle dinamiche degli affari, ha subito nel corso del tempo una crescente espansione. Ciò ha comportato svariate incertezze in ordine alla tutela degli interessi economici del consumatore e alla necessità di controlli legislativi delle strategie d'impresa, che, nel loro obiettivo di massimizzazione dei profitti, avrebbero potuto aggravare la posizione di oggettiva debolezza del consumatore 78.

Si avvertì da subito l'esigenza di intervenire legislativamente in materia di credito al consumo. In Italia la spinta in tal senso pervenne dal diritto comunitario, ove il tema in questione fu disciplinato inizialmente dagli artt. 18 - 24 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142 contenente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

⁷⁸ ALPA G. – BESSONE M., Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di "credito al consumo", in Riv. soc., 1975, pp. 1359 ss.

europee", meglio nota come legge comunitaria per il 1991. Pertanto, la fonte era costituita da disposizioni sovranazionali contenute nella direttiva n. 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, come modificata dalla direttiva n. 90/88/CEE cui la legge italiana forniva attuazione.

La successiva direttiva comunitaria n. 98/7/CE apportò ulteriori modifiche alla materia puntualmente recepite con il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 e il decreto del Ministro del tesoro 6 maggio 2000.

La prima direttiva che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento era, dunque, la n. 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 "relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo", dotata di una funzione essenzialmente unificatrice, avendo lo scopo di uniformare le legislazioni in materia di credito al consumo dei vari stati membri della CEE⁷⁹. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva in questione con l'emanazione degli artt. 18-24 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Un orientamento rivolto all'armonizzazione delle legislazioni di tutti i Paesi appartenenti all'Unione in tema di credito al consumo era, peraltro, funzionale alla realizzazione e al funzionamento del Mercato Unico e, cioè, alla stessa essenza della Comunità.

In seguito, la direttiva n. 87/102/CEE abrogata fu sostituita dalla direttiva n. 90/88/CEE del 22 febbraio 1990, recepita quest'ultima nel nostro ordinamento con il T.U.B., nel quale, peraltro, sono stati inseriti gli artt. 18-24 della Legge 19

⁷⁹ Comunità Economica Europea, diventata nel 1992, con il Trattato di Maastricht, Unione Europea (UE).

febbraio 1992, n. 142. Nel Testo Unico Bancario il fenomeno venne guardato sotto il profilo della regolamentazione dell'attività bancaria e creditizia e non già nella prospettiva della tutela del consumatore nella conclusione del singolo contratto⁸⁰.

A seguire fu emanata la direttiva n. 2008/48/CE, abrogativa della precedente e attuata con d.lgs. n. 141/2010, recentemente corretto e integrato dal d.lgs. n. 169/2012.

In tutto ciò, non si può non menzionare che il 6 settembre 2005, con il d.lgs. 2005, n. 206 entrò in vigore in Italia anche il Codice del Consumo. Tale strumento normativo ebbe il compito di operare un riassetto della normativa posta a tutela del consumatore. Composto di 146 articoli (diventati poi 170 nel 2007), fu il frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il Codice del consumo, inoltre, è stato essenziale per aver fornito un quadro uniforme della disciplina dei rapporti di consumo, in passato frammentata in virtù del recepimento delle molteplici direttive comunitarie in momenti temporali molto diversi.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, la disciplina del credito, anziché confluire nel tessuto codicistico (come avrebbe imposto il rispetto delle finalità di riordino e semplificazione che ispirarono la raccolta),

⁸⁰ CACCAVALE C., Commento all'art. 43, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di ALPA G. e ROSSI CARLEO L., *op. cit*, p.36.

venne, invece, divisa in due comparti normativi: quello strettamente consumeristico, collocato nel codice del consumo agli articoli 40 -43 e quello finanziario, destinato al Testo Unico Bancario agli articoli 121- 126, ai quali l'art. 43 del Codice del Consumo rinviava espressamente⁸¹.

2.4. Gli interventi normativi a tutela del consumatore

La disciplina tradizionale dei contratti di finanziamento vedeva il legislatore nettamente sbilanciato verso una maggiore difesa della posizione del creditore, cioè di colui il quale compiva il sacrificio in termini di denaro.

Diversamente, nel credito al consumo il *favor legis* era indirizzato verso la tutela degli interessi economici del consumatore-utente, tramite la repressione di eventuali abusi⁸².

Il credito al consumo è stato per lungo tempo affidato unicamente all'autonomia dei privati attraverso la tecnica del contratto per adesione: una situazione che si sostanziava nella predisposizione da parte del professionista di condizioni contrattuali standard che il consumatore poteva rifiutare ma non negoziare⁸³.

Gli istituti finanziari sfruttavano tale circostanza inserendo nell'apposito contratto strumenti giuridici autonomi e distinti, con i quali il creditore cercava di

⁸¹ CATRICALA' A., PIGNALOSA M., Manuale del diritto dei consumatori, cit. p. 143.

⁸² FERRANDO G., Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti, cit., p. 595.

⁸³ FIORENTINO F., *Il contratto di credito collegato: evoluzione normativa e giurisprudenziale nelle esperienze italiana e francese*, in *Jus Civile*, n. 4, 2005, pp. 186 - 203.

frantumare l'operazione economica, realizzando una completa separazione dei rapporti giuridici tra venditore e acquirente da un lato, e tra creditore e debitore dall'altro, negando, perciò, la sussistenza di un nesso funzionale tra i due negozi⁸⁴.

Tali scelte del creditore, tuttavia, si ripercuotevano sulla situazione del consumatore che, ignaro di ciò, si trovava in balia della società creditizia nel caso in cui il venditore si fosse rivelato inadempiente.

L'esempio classico era rappresentato dall'ipotesi in cui il consumatore decideva di ricorrere all'operazione di credito al consumo per l'acquisto di un bene e dopo alcuni mesi il venditore veniva dichiarato fallito e, pertanto, impossibilitato a fornire il bene oggetto del contratto di compravendita. Se i contratti coinvolti fossero stati considerati completamente autonomi, allora il consumatore si sarebbe trovato nella paradossale situazione di dover continuare il pagamento pattuito al finanziatore senza ottenere nulla in cambio.

Risultava palese, quindi, la situazione di estrema soggezione che subiva il creditore nel rapporto trilaterale così strutturato.

La fase antecedente all'intervento comunitario si caratterizzava, inoltre, per la presenza di numerosi illeciti ai danni dei consumatori, esposti a tassi d'interesse troppo elevati; privati di ogni genere di informazione; e persino indotti a sottoscrivere clausole vessatorie, ignari dei possibili rimedi esperibili.

⁸⁴ COSTA A., *Il credito ai consumatori categorie civilistiche e nuove prospettive comunitarie*. Dottorato di ricerca, Università Degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Aziendali ed economico - giuridiche, pag. 17 ss..

Fornire al consumatore le informazioni necessarie del rapporto di credito significava renderlo maggiormente consapevole delle sue decisioni e far sì che la posizione del debitore nei rapporti sia con il finanziatore, sia con il fornitore fosse agevolata; da qui la necessità di perseguire un'armonizzazione tramite l'emanazione di regole comunitarie di uniforme applicazione in tutti i Paesi, al fine di ottenere un livello di protezione omogeneo.

A livello europeo si reclamava, dunque, un intervento che arrivò con la direttiva n. 87/102/CEE, successivamente modificata dalla direttiva n. 90/88/CEE. Quest'ultima prevedeva norme piuttosto dettagliate in ordine ad alcuni aspetti della disciplina, nonché l'inderogabilità delle norme contenute nella direttiva e il divieto di regolamentazioni pattizie pregiudizievoli agli interessi dei consumatori (art. 2 par. 2); era comunque prevista la possibilità per ciascuno Stato membro di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori (art. 15)⁸⁵.

L'obiettivo sostanziale del legislatore comunitario era quello di focalizzare l'attenzione sul ruolo del consumatore, sull'insorgere di specifici diritti in capo ad esso e sulle migliorie da apportare alla trasparenza delle procedure per fornire le più esaustive informazioni possibili sulle condizioni contrattuali.

Comparvero, allora, le prime norme sulla pubblicità (art. 3); sulla necessità della forma scritta (art. 4); e, in particolare, furono tracciati i diritti che

⁸⁵ MAIMERI F., *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, impresa e società*, 1985, p. 444.

il consumatore poteva vantare sia nei confronti del venditore, sia del finanziatore (l'art. 11).

Il tema della tutela del consumatore, pur avendo un'esistenza pluridecennale, istituisce una politica relativamente nuova e rappresenta, al contempo, uno dei capisaldi della politica comunitaria.

L'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rappresenta un utile strumento nell'ambito della protezione del consumatore. Esso stabilisce che «al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi».

La tutela dei consumatori, infatti, è un obiettivo comunitario di natura derivata che si è progressivamente imposto al fine di garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo del mercato unico europeo⁸⁶.

In Italia, mancando una regolamentazione *ad hoc* che gestisse tale genere di rapporti, si faceva leva sull'interpretazione estensiva di discipline contenute nei codici.

Tuttavia, tale modalità di regolamentazione non garantiva una piena tutela del consumatore, che restava in posizione subordinata rispetto al venditore, squilibrando la corretta distribuzione del rischio dell'operazione economica.

⁸⁶ ANTONIOLLI L., Contratti del consumatore nel diritto dell'Unione europea, Digesto delle Discipline Privatistiche – sezione civile, Torino, 2011, pag. 208 ss.

Il nostro paese, sul tema, si era limitato a recepire i requisiti minimi imposti dalle direttive.

Inizialmente la normativa del T.U.B. non realizzava un'organica e compiuta disciplina del fenomeno, ma, piuttosto, si limitava a introdurre regole comuni ai diversi schemi negoziali utilizzati per concludere operazioni di credito al consumo; restavano e restano fermi i richiami al Codice del Consumo e alle disposizioni del Codice Civile.

I rischi per i consumatori sono diminuiti con l'introduzione della nuova normativa (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141), in base alla quale gli intermediari e le banche devono offrire alle famiglie informazioni chiare e trasparenti e devono seguire le precise indicazioni contenute nel T.U.B. o nel Codice del Consumo.

La riforma della disciplina legislativa del credito al consumo ha sostituito gli articoli da 121 a 126 del T.U.B., nonché gli artt. 40, 41 e 42 del Codice del Consumo, che disciplinavano il credito al consumo; la loro abrogazione è stata disposta dall'art. 3 del d.lgs. 141/2010.

Tale riordino ha determinato la nascita di una forma di tutela nei confronti del consumatore che stipula o intende stipulare un contratto di credito al consumo pressoché equivalente a quella dei contratti a distanza per la vendita di qualsiasi bene o servizio; e, in particolare, dei contratti a distanza per la vendita di servizi finanziari. Sono state introdotte, inoltre, specifiche tutele a favore del consumatore: l'azione inibitoria, la conciliazione o mediazione stragiudiziale e le *class actions*; queste ultime come azione collettiva proposta da più consumatori nell'ambito dei contratti "di massa" per il risarcimento del danno conseguente a

comportamenti scorretti. Gli eventuali contenziosi tra le parti possono essere risolti in via stragiudiziale presso le Camere di Commercio, associazioni di consumatori, organi preposti della Banca d'Italia ovvero tramite l'istituto della mediazione, reso obbligatorio prima di richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria nella risoluzione delle controversie civili e commerciali.

2.5. Il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita nel panorama europeo

La direttiva n. 2008/48/CE è intervenuta su uno degli aspetti più controversi della normativa sul credito del consumo: il collegamento negoziale tra il contratto di credito e il contratto di fornitura di un bene o di un servizio.

Tale direttiva, che ha trovato applicazione nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010, corretto ed integrato dal d.lgs. n. 169/2012 e confluito in seguito nel Testo Unico Bancario, ha formalmente riconosciuto l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti e, quindi, regolamentato per la prima volta il fenomeno. In particolare, è stata fornita una precisa definizione di contratto di credito collegato e sono state disciplinate le sorti del negozio nel caso di inadempimento del fornitore.

L'esigenza di una regolamentazione che facesse da mediatore tra gli interessi del consumatore, del fornitore e del finanziatore è stata il risultato logico della crescita a livello Europeo del fenomeno del credito al consumo. Se inizialmente l'accesso a strumenti di credito interessava una piccola parte della

popolazione per l'acquisto di beni di lusso, a partire dagli anni '80, con lo sviluppo economico, è diventato un fenomeno di massa. Non era più una nicchia della popolazione ad accedere a prestiti e finanziamenti, ma erano le famiglie a rivolgersi sempre più spesso a banche e ad intermediari finanziari per l'acquisto di abitazioni, auto, elettrodomestici, vacanze, etc.

L'accrescere del fenomeno portò alla logica conseguenza del moltiplicarsi delle controversie tra i contraenti. Da qui la necessità di una regolamentazione *ad hoc*.

Un primo tentativo di regolamentazione della materia si verificò con la direttiva n. 87/102/CEE, i cui profili non del tutto convincenti portarono a diverse modifiche, sino alla sostituzione con l'attuale direttiva n. 2008/48/CE sopracitata.

Per comprendere le attuali scelte del legislatore comunitario, appare utile ripercorrere i punti focali dell'evoluzione normativa in materia di credito di consumo.

La direttiva n. 87/102/CEE, all'articolo 1, par. 2, lett. c, dava una prima precisazione sulla tipologia dei contratti cui si rivolgeva, ossia tutti i contratti di credito al consumo "in base ai quali il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria"; salvo poi enunciare all'articolo 2 una

serie di fattispecie in cui l'applicazione della normativa non appariva opportuna, ritenendo in quei casi già sufficiente la tutela prestata al consumatore⁸⁷.

La vera innovazione si incontrava nella formulazione dell'articolo 11, nel quale il legislatore disciplinava i diritti del consumatore nei confronti del fornitore e del finanziatore. L'intento era quello di realizzare una distribuzione più equa del rischio contrattuale tra le diverse parti dell'operazione economica, nonché opporre al terzo finanziatore le eccezioni derivanti dal rapporto di vendita, sul presupposto della sostanziale unità dell'operazione economica⁸⁸.

Tuttavia, la possibilità per il consumatore di sollevare le eccezioni d'inadempimento non era una soluzione di così semplice attuazione. Infatti, il legislatore comunitario subordinava il diritto di procedere contro il creditore alla presenza di una serie di condizioni:

1) la sussistenza di un patto di esclusiva tra il consumatore e il fornitore che prevedesse la concessione e l'erogazione del finanziamento per il solo scopo di acquistare beni e servizi di quello specifico fornitore;

⁸⁷ Art. 2 co. 1, lett. a) - g), dir. 87/102 CEE del 22 Dicembre 1986 " 1. La presente direttiva non si applica: a) ai contratti di credito o di promessa di credito: - destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi; - destinati al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale; b) ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario. c) al credito concesso o messo a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri; d) ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico; e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito. A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell'articolo 6; f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU; g) ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito: - o entro un periodo non superiore a tre mesi; - oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi".

⁸⁸ CARRIERO, G., Credito al consumo e inadempimento del venditore, cit., p. 590.

- 2) che una volta ottenuto il credito, al consumatore non vengano forniti i beni o i servizi considerati nel contratto di fornitura o vengano forniti solo in parte o in modo non conforme rispetto a quanto previsto nello stesso;
- 3) che il consumatore abbia proceduto contro il fornitore ma non abbia ottenuto la soddisfazione che gli spettava di diritto.

Da un lato, vi era, dunque, il "patto di esclusiva", che comportava l'esclusione della tutela in tutti quei casi in cui era assente un accordo esplicito tra venditore e finanziatore ovvero era assente la prova dell'esistenza dell'accordo; tuttavia, l'esplicitazione dell'accordo di esclusiva risultava nella prassi eccessivamente macchinoso.

Dall'altro lato, il tipo di tutela prescelto dal legislatore comunitario non appariva pienamente convincente in relazione ai fini che avrebbe dovuto perseguire: il testo definitivo della direttiva in tema di responsabilità del finanziatore divergeva, infatti, rispetto al testo della proposta di direttiva del 1979 della Commissione⁸⁹.

Inizialmente si era prospettata una responsabilità solidale del finanziatore per poter concedere al consumatore un'ampia tutela in caso di inadempimento; responsabilità trasformatasi, invece, in sussidiaria nel testo definitivo della direttiva.

Pertanto, nella direttiva definitiva n. 87/102/CEE la responsabilità del creditore aveva luogo solo dopo che il consumatore avesse instaurato contro il

⁸⁹ MAIMERI, F., Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo, cit., pp. 435 ss

fornitore inadempiente un processo di esecuzione della sentenza di condanna senza aver ottenuto integrale soddisfazione dallo stesso⁹⁰.

Queste condizioni poste dal legislatore comportavano un'eccessiva restrizione nell'applicazione della disciplina, tant'è che sorsero notevoli dubbi sull'effettiva capacità della stessa di garantire tutela al consumatore, la c.d. parte debole del contratto⁹¹.

Indubbiamente la direttiva europea aveva rappresentato una tutela aggiuntiva rispetto a quella prevista da ciascun stato membro nei confronti del consumatore; infatti, al verificarsi delle condizioni richieste e nei casi in cui il collegamento negoziale fosse altresì rafforzato dal vincolo di esclusiva, si attribuiva al consumatore il diritto al risarcimento del danno da inadempimento. Tuttavia, il tipo di regolamentazione offerto dalla direttiva comunitaria non era ancora sufficiente per disciplinare tutte quelle dinamiche che venivano a crearsi all'interno del rapporto trilaterale. La tutela apprestata al consumatore risultava ancora insufficiente.

Inoltre, va precisato che la direttiva n. 87/102/CEE lasciava molto spazio agli Stati membri nell'attuazione della normativa; dettava norme di armonizzazione minima che rimettevano all'apprezzamento dei singoli legislatori

⁹⁰ DESARIO V., La "responsabilità sussidiaria" del finanziatore nei rapporti di credito al consumo, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d'Italia, 1987, n. 15, p. 178.

⁹¹ CARRIERO G., Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, 2°ed., Torino, 2007, p. 71.

nazionali le opportune scelte e specificazioni, anche alla luce delle particolarità interne⁹².

L'eccessivo spazio lasciato agli Stati membri ha portato alcuni Paesi ad adottare soluzioni giuridiche più avanzate, mentre altri si sono limitati a recepire i requisiti minimi imposti dalla Direttiva.

Alla luce, dunque, delle varie restrizioni e della necessità di armonizzare le varie normative nazionali dei Paesi membri, si è giunti, in seguito a varie modifiche, all'abrogazione della direttiva n. 87/102/CEE e all' emanazione dall'attuale direttiva n. 2008/48/CE, caratterizzata quest'ultima da principi di omogeneità e uniformità.

2.5.1. La direttiva 2008/48/CE

La nuova direttiva n. 2008/48/CE ha introdotto la prima nozione di contratto di credito collegato e una nuova regolamentazione in caso di inadempimento del contratto di fornitura, con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto di finanziamento.

Fondamentale, nell'ambito delle innovazioni frutto della direttiva, è stata l'introduzione di una disciplina *ad hoc* in ordine al fenomeno del collegamento

⁹² CARRIERO G., *ult. op. cit.*, p. 458.

contrattuale nel credito al consumo, tramite la predisposizione di una precisa nozione di "contratto di credito collegato" ⁹³.

Tale nozione è contenuta nell'art. 3, lett. *n*), relativo alle definizioni, all'interno del quale vengono individuate le fattispecie negoziali in cui deve essere applicata la disposizione dell'art. 15 della stessa direttiva concernente la disciplina sui contratti di credito collegati.

Rispetto al passato la nuova normativa ha tipizzato il fenomeno, creando un'ipotesi di collegamento negoziale *ex lege*, che si verifica, a prescindere da qualsiasi volontà espressa dalle parti, ogni qual volta si realizzino i presupposti descritti dalla direttiva; il collegamento, dunque, è instaurato oggettivamente⁹⁴.

La nuova definizione prevista all'art. 3, lett. n), della direttiva comunitaria individua come contratto di credito collegato quello che "serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici"; nonché nei casi in cui i due contratti costituiscano "oggettivamente un'unica operazione commerciale".

Con l'espressione *unica operazione commerciale* il legislatore comunitario fa riferimento ai casi in cui " il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo; oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito; o qualora le merci

61

⁹³ ROSSI G., La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo, in Contratto e impresa, 2010. 1. p. 36.

⁹⁴ VOLANTE R., I "contratti collegati" nella direttiva 2008/48/CE, in DE CRISTOFARO, G. (a cura di), La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, Torino, 2009, p. 148;

⁹⁵ Art. 3 lett. n), Direttiva n. 48/2008CE, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, del 23 aprile 2008.

specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito" ⁹⁶.

L'unicità dell'operazione commerciale ricorre, dunque, sia quando il creditore per concludere il contratto di credito con il consumatore si è avvalso della cooperazione del professionista, che ha stipulato con il consumatore il contratto di fornitura; sia quando nel contratto di credito si individuano specificatamente i beni o i servizi per i quali il finanziamento è orientato. Quando ricorrono tali condizioni l'unicità dell'operazione commerciale è in *re ipsa*.

Tuttavia, va precisato che, al di fuori di questi casi specifici, se ricorrono altri elementi tipici del collegamento negoziale si potrà ugualmente ipotizzare l'unicità dell'operazione commerciale.

"L'unità dell'operazione commerciale" costituisce un requisito che indica semplicemente l'essere i due contratti (credito e fornitura) funzionalmente orientati verso uno scopo comune; e che, in particolare, il credito viene erogato al fine della conclusione del contratto di fornitura.

L'espressione prescelta dal legislatore comunitario se, da un lato, ha il pregio di ricondurre all'ipotesi di collegamento anche fattispecie prive di alcun riscontro nella pratica sulla base di un vincolo funzionale, dall'altro lato sconta il fatto di non consentire all'interprete di far ricorso a parametri esterni per

⁹⁶ Ibidem.

accertare l'esistenza del predetto collegamento, ma di dover procedere, sempre e comunque, ad un accertamento concreto⁹⁷.

L'aspetto più innovativo di tutta la disciplina contenuta nella direttiva n. 2008/48/CE è la scomparsa "dell'accordo di esclusiva" contemplato nella precedente direttiva n. 87/102/CEE. Tale accordo costituiva un presupposto per l'attribuzione al consumatore del diritto di agire nei confronti del creditore in caso d'inadempimento. Affinché si possa applicare la disciplina prevista all'articolo 15 della nuova direttiva, sarà sufficiente la presenza di due requisiti: che il credito serva "esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici"; che "i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione commerciale".

I due requisiti devono essere intesi cumulativamente: "non si ha collegamento rilevante (ai fini della direttiva) quando un contratto di credito venga stipulato esclusivamente allo scopo di finanziare un singolo determinato contratto di fornitura, ma non sia possibile ravvisare nei due contratti così conclusi un'unica operazione commerciale"⁹⁸;

La direttiva n. 2008/48/CE, come anticipato, è volta a realizzare un'armonizzazione piena e non meramente minimale dell'intera disciplina sul credito al consumo; tuttavia, in linea teorica non consente ai legislatori nazionali di mantenere disposizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle previste nella direttiva stessa, sebbene maggiormente protettive per la posizione del

⁹⁷ ROSSI G., *Il credito al consumo: dal fenomeno socio - economico alla fattispecie contrattuale*, Padova, 2017, p.139.

⁹⁸ DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo, Torino, 2009, p. 291.

consumatore⁹⁹. L'idea era quella d'impedire al legislatore qualsiasi scollamento dalla disciplina comunitaria.

Nonostante tali premesse, la direttiva n. 2008/48/CE consente agli Stati membri di stabilire in che misura e a quali condizioni esperire i rimedi previsti dall'articolo 15; nonché in che misura e a quali condizioni il consumatore debba agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto di fornitura. La direttiva autorizza, altresì, gli Stati membri ad includere fattispecie ulteriori da quelle previste all'art. 3 lett. n), ampliando, così, la normativa.

Sulla base di tali presupposti, è ora necessario esaminare le scelte adoperate dal legislatore italiano con l'attuazione della direttiva.

2.5.2. Il recepimento della direttiva 2008/48/CE in Italia

La direttiva n. 2008/48/CE, che ha riconosciuto formalmente il collegamento negoziale tra compravendita e finanziamento, è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 141/2010. La nuova regolamentazione della materia è confluita all'interno del Capo II, Titolo VI del Testo Unico Bancario; scelta, tuttavia, non esente da critiche, poiché parte della dottrina riteneva più adeguata una collocazione all'interno del Codice del Consumo¹⁰⁰.

al di là del livello di protezione posto dalle direttive: l'omogeneità prevale sulla creatività".

100 In questo senso si vedano GORGONI M., Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, in Resp. civ., 2011, I; DE CRISTOFARO G., ult. op.

64

⁹⁹ ALPA G., *La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparat*o, in *Nuova giur. Civ.*, 2009, p. 249 "il diritto dei consumatori si è trasformato da un sistema aperti in un sistema chiuso: le direttive più recenti, dettagliate e precise, sono rivolte all'armonizzazione massima e, in rapporto a esse, la stessa Corte di Giustizia, nelle sue decisioni, ha limitato la possibilità dei legislatori nazionali di andare

La nozione di contratto di credito collegato, che nella direttiva comunitaria è contenuta all'art. 3, lett. n), è confluita nell'art. 121 T.U.B. della legislazione italiana, la quale si discosta sotto diversi profili dalla normativa comunitaria.

Le modifiche apportate all'art. 121 del Testo Unico Bancario hanno reso la disciplina del contratto di credito collegato più restrittiva e lacunosa sotto diversi profili rispetto alla normativa di attuazione.

La norma dispone che il contratto di credito è "finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto;
- 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito"101.

Una prima differenza, dunque, rispetto alla normativa comunitaria risiede nella totale esclusione del concetto di operazione commerciale unica, finalizzato al riconoscimento del collegamento negoziale. Il legislatore italiano ha eliminato totalmente questa formula, ponendo tuttavia ulteriori requisiti utili al riconoscimento della presenza del collegamento negoziale: la finalità dell'acquisto di beni e servizi per scopi di consumo e la specificità dei beni o servizi oggetto del contratto.

cit. Favorevole all'unione della disciplina all'interno del T.U.B. è, invece, CARRIERO G., Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, Torino, 2007.

101 Art. 121 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, D.lgs del 01.09.1993 n. 385 – Gazzetta

Ufficiale Serie Generale n. 230 del 30.09.1993 – Suppl. Ordinario n. 92.

La presenza di tali requisiti delimita maggiormente, rispetto al concetto di "operazione commerciale unica", il campo di applicazione della disciplina, riducendo i casi in cui il consumatore vittima di inadempimenti contrattuali possa agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Infatti, affinché un contratto possa qualificarsi come collegato, è necessario che sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di beni o la prestazione di servizi specifici.

Non si avrà, dunque, collegamento rilevante ai fini dell'art. 125 quinquies T.U.B. (Inadempimento del fornitore) quando il finanziamento per la fornitura di beni o servizi abbia una finalità semplicemente concorrente con una o più di una; né tanto meno ricorrerà un collegamento quando il contratto di credito sarà stipulato allo scopo esclusivo di finanziare un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni o servizi non suscettibili di essere considerati specifici¹⁰².

Alla luce di queste modifiche, secondo una parte della dottrina la normativa di recepimento italiana risulta essere anche "più inadeguata, ambigua e lacunosa" di quella comunitaria 103.

Tuttavia, non è mancato chi ha voluto dare un'interpretazione differente ai nuovi requisiti posti dal legislatore italiano all'art. 121, lett. d), T.U.B., intendendoli come alternativi e non cumulativi e, ancora, solo quali indici presuntivi del collegamento negoziale; senza escludere a priori tutti quei casi che, seppur in assenza dei predetti requisiti, possano rientrare nella disciplina per la

¹⁰² MIGNACCA G., Inadempimento del fornitore nel credito al consumo e rimedi relativi al rapporto di finanziamento, in comparazione diritto civile.it, p. 9.

¹⁰³ CARRIERO G., La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore bancario, in Europa e dir. priv., 2011, p. 513.

presenza di ulteriori elementi ¹⁰⁴. In questo modo, in tutti i casi in cui si accerti la sussistenza di un'unica operazione economica, vi è spazio per l'operare della disciplina del collegamento protettiva per il consumatore ¹⁰⁵.

Interpretando la normativa italiana dal punto di vista della direttiva, la circostanza che nessuna delle due condizioni previste nei numeri 1 e 2 della lett. d) dell'art. 121 T.U.B. ricorra nel caso concreto non dovrebbe precludere, in modo assoluto, la possibilità di ritenere comunque sussistente un collegamento negoziale laddove altri indici ed elementi oggettivi della fattispecie consentano di ravvisare nei due contratti "un'operazione commerciale unica" 106.

Sul punto, il legislatore comunitario è stato chiaro nel precisare che gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva anche «ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di accordo sui contratti di credito collegati» 107. Se gli Stati membri sono liberi di estendere la disciplina anche ad ipotesi affatto diverse da quelle espressamente contemplate nella direttiva, non può esservi dubbio alcuno che possa esserci spazio per un'estensione analogica della disciplina anche a ipotesi che si ritiene siano previste dalla direttiva stessa 108.

1

¹⁰⁴ DE CRISTOFARO G., *La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario*, in *Contratti*, p. 1056.

¹⁰⁵ D'ADDA A., Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, in Europa e dir. priv., op. cit., pp. 745 ss.

¹⁰⁶ DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t. u bancario, op. cit..

Considerando n. 10, Direttiva n. 48/2008CE, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, del 23 aprile 2008

MAUGERI M., Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia di "credito ai consumatori", in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, pp. 466 ss.

CAPITOLO III

I RIMEDI PER IL CONSUMATORE

- 3.1. Premessa. 3.2. L'inadempimento del fornitore: l'articolo 125 quinquies del Testo Unico Bancario. -
- 3.2.1. La restituzione delle somme mutuate. 3.3. Il risarcimento del danno per l'altrui inadempimento. -
- 3.4. Exceptio inadimpleti contractus. 3.5. Il diritto di recesso.

3.1. Premessa

Il Legislatore italiano, con il d.lgs. 141/2010, attuativo della direttiva n. 2008/48/CE, ha recepito non solo la nozione di collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e contratto di finanziamento (art. 121 T.U.B.), ma è altresì intervenuto, nell'ottica di un riordino della materia, per disciplinare i casi d'inadempimento del fornitore e di recesso del consumatore, contenuti entrambi all'interno dell'articolo 15 della direttiva 109.

In particolare, il diritto di recesso ha trovato la propria disciplina agli articoli 125 *ter* del T.U.B. (sul recesso da qualsiasi contratto di credito) e 125 *quater* del T.U.B. (sul recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato).

Art. 15 Dir. 2008/48/CE, *Contratti di credito collegati* «1. Il consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non è più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato. 2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi. 3. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito, il creditore risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest'ultimo».

Diversamente, la materia sull'inadempimento del fornitore, contenuta all'art.15, paragrafo 2 della Dir. 2008/48/CE, ha ottenuto puntuale recepimento all'articolo 125 *quinquies* del T.U.B., nel quale si prevede per il consumatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato.

3.2. L'inadempimento del fornitore: l'articolo 125 quinquies del Testo Unico Bancario

La disposizione dell'art. 125 *quinquies* del T.U.B. 110 (Inadempimento del fornitore) se da un lato si è fatta portatrice di interessanti novità, dall'altro è stata ritenuta inadeguata e ambigua dalla dottrina, in quanto la formulazione della nuova fattispecie, non essendo esente da contraddizioni, richiedeva un'opera d'interpretazione da parte degli studiosi.

Per quel che attiene alle novità, il Legislatore nazionale, nell'ambito dei contratti di credito collegati, ha proceduto all'eliminazione "dell'accordo di esclusiva" tra finanziatore e fornitore presente nella normativa comunitaria, che

¹¹⁰ Art. 125 quinquies T.U.B. «1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito».

subordinava la responsabilità solidale del primo all'inadempimento del secondo.

Una modifica di questo tipo ha avuto il pregio di operare un consolidamento della posizione di debolezza del consumatore, eliminando quella condizione che, nella prassi, rendeva eccessivamente gravosa la possibilità per il consumatore di ottenere ristoro.

Nonostante la rimozione del vincolo di esclusiva, il legislatore nazionale ha previsto due nuovi presupposti da cui dipende il potere del consumatore di agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi. Precisamente, le due condizioni richieste si sostanziano nella preventiva costituzione in mora del fornitore da parte del consumatore e nella presenza delle condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile¹¹¹.

Da un'analisi dell'articolo 125 quinquies T.U.B., si ritiene che la norma cristallizzi l'elaborazione della teoria del collegamento negoziale, in quanto sembra recepire la regola espressa dal brocardo latino *simul stabunt, simul cadent*¹¹². Sussistendo, infatti, le condizioni previste al comma primo dell'articolo in questione, la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del fornitore provocherebbe la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento collegato.

Art. 1455 c.c., *Importanza dell'inadempimento*. «Il contratto non si può risolvere se 'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra».

¹¹² DE GAUDIO L., "La nuova fattispecie di contratto di credito collegato, ex art. 121, lett. d), T.u.b". Osservazioni a margine di Tribunale di Milano-Sezione specializzata proprietà industriale ed intellettuale del 24 aprile 2013, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2014, fasc. 6, pag. 701 – 702.

Secondo parte della dottrina, la preventiva costituzione in mora del fornitore rappresenta il recepimento nell'ordinamento italiano del precetto di cui all'art. 15, par. 2 della direttiva CEE. La menzionata disposizione statuisce che «qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha diritto di agire nei confronti del creditore se ha [preventivamente] agito nei confronti del fornitore o del prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta» 113.

La scelta di prevedere la preventiva costituzione in mora del debitore quale condizione dell'azione potrebbe trovare il suo fondamento nella trilateralità del rapporto: il consumatore, per poter agire successivamente nei confronti del proprio creditore (il finanziatore), il quale non è soggetto immediato del rapporto tra fornitore e cliente, deve preventivamente indirizzare il primo atto (la costituzione in mora) a chi è parte diretta del rapporto (il fornitore)¹¹⁴. Diversamente, senza una preventiva costituzione in mora, in considerazione dei tempi necessari per la risoluzione del contratto di fornitura, il consumatore potrebbe trovarsi nell'assurda situazione di dover continuare a corrispondere i canoni dovuti (nonostante l'inadempimento del fornitore) sino alla pronuncia di scioglimento del contratto¹¹⁵.

.

¹¹³ TRIPODI E. M., BELLI C., Codice del consumo, commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n.206, II ed., 2008, p. 256.

¹¹⁴ MAZZINI F., *L'Italia si allinea alle regole di tutela europee sui finanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, Inadempimento del fornitore,* in *Guida al diritto,* 2010, parte II, p. 71.

D'ADDA A., Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, in Europa e dir. priv., op. cit., pp. 745 ss.

Stante il collegamento negoziale che contraddistingue contratto di finanziamento e quello di fornitura, è, dunque, assodato che il consumatore, per potersi svincolare dal contratto di finanziamento e non dover continuare, inutilmente, a corrispondere le rate dovute, dovrà previamente ottenere la risoluzione del contratto di fornitura.

Ciò che rimane controverso in dottrina è se la risoluzione del contratto di finanziamento debba avvenire necessariamente per via giudiziale e, dunque, per effetto di una sentenza, oppure se in forza del vincolo contrattuale si possa ottenere comunque uno scioglimento stragiudiziale¹¹⁶.

L'orientamento secondo il quale la risoluzione del contratto è solo *ope iudicis* fa leva sull'argomentazione per cui solo il controllo giurisdizionale consentirebbe di tutelare il finanziatore; diversamente, non vi sarebbe la possibilità di valutare se si è in presenza di un totale inadempimento o semplicemente di un inadempimento parziale, difforme in qualità o in quantità rispetto a quanto inizialmente pattuito¹¹⁷.

L'opposta corrente dottrinale, *a contrario*, ammette la risoluzione stragiudiziale (*ope legis*) del contratto di finanziamento solo successivamente alla preventiva e necessaria risoluzione del contratto di fornitura, stante il collegamento negoziale. Facendo rinvio all'art. 1455 c.c. si mettono a tacere le critiche per le quali solo un controllo giurisdizionale consentirebbe di valutare

_______ ¹¹⁶ DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u.

bancario, op. cit., p. 1057.

117 GORGONI M., Sui contratti di finanziamento dei consumatori, di cui al Capo II Titolo VI TUB, novellato dal Titolo I del d.lgs. n. 141 del 2010, in Giur. merito, II, 2011.

l'entità dell'inadempimento. Infatti, il rinvio alla norma del codice civile funge da strumento di tutela per il finanziatore, delimitando le risoluzioni per inadempimento ai soli casi in cui questo non risulta essere di scarsa importanza¹¹⁸.

Il meccanismo della caducazione del contratto, tipico della risoluzione stragiudiziale, non rende il finanziatore privo di tutela, non escludendogli, infatti, la possibilità di adire in un secondo momento l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza dichiarativa, diretta ad accertare che l'inadempimento non è rilevante ex art. 1455 c.c..

Il rinvio al codice civile svolge, dunque, la funzione di delimitare la risoluzione del contratto nei soli casi di "grave" inadempimento (non deve trattarsi, invero, di inadempimento di "scarsa importanza").

Secondo la giurisprudenza prevalente, la "non scarsa importanza" deve essere valutata applicando un criterio oggettivo ed un criterio soggettivo 119.

Per il primo criterio, l'inadempimento (per non essere di "scarsa importanza") deve aver inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto sia in astratto, per la sua entità, sia in concreto, in relazione al pregiudizio realmente causato all'altro contraente (un esempio in quest'ultimo

¹¹⁸ LIGUORI A., La disciplina del credito al consumo e le novità apportate dal d.lgs. 141/2010, in Altalex.com., 2010.

L'inadempimento del fornitore nei contratti col consumatore, all'indirizzo http://www.ilnegoziogiuridico.it/it/node/168.

senso: la mancata consegna della cosa venduta o la consegna solo in minima parte)¹²⁰.

Secondo il criterio soggettivo, deve essere valutata, piuttosto, la condotta di entrambe le parti del negozio nell'ipotesi d'inadempimento, che può, in alcuni casi, attenuare il giudizio di gravità, nonostante il mancato adempimento della prestazione (si pensi ai casi di tempestiva riparazione o di reciproco inadempimento)¹²¹.

Pertanto, in presenza degli elementi che configurano un inadempimento come "grave", il consumatore potrà "costituire in mora" il fornitore e richiedere la risoluzione dei contratti; l'ovvia conseguenza sarà quella di impedire al consumatore di agire in caso di piccole inadempienze che non rientrano nei parametri richiesti a norma dell'art. 1455 c.c.

3.2.1. La restituzione delle somme mutuate

Il secondo comma dell'art. 125 *quinquies* del T.U.B¹²² reca un'altra rilevante novità rispetto all'abrogato regime.

La prima parte della disposizione recita quanto segue: «La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al

¹²⁰ Ibidem.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Art. 125 *quinquies*, 2° comma del T.U.B.. «La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».

consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato».

Con tale precetto si dà applicazione alle regole generali in materia di diritto dei contratti e, precisamente, all'art. 1458 c.c., che disciplina la retroattività della risoluzione, salvo che si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica¹²³ (il contratto di finanziamento non rientra tra quelli esclusi dalla norma, essendo ad esecuzione istantanea).

Pertanto, il consumatore potrà ottenere la restituzione delle somme già pagate al finanziatore e quest'ultimo agirà con un'azione di ripetizione direttamente nei confronti del fornitore. Infatti, la seconda parte del comma secondo così recita: «la risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso» 124. L'innovazione sta nel fatto che per la prima volta a livello di diritto positivo si attribuisce rilevanza al collegamento negoziale, sicché il soggetto legittimato passivo dell'azione di ripetizione, esperita dal finanziatore, non sarà più il consumatore, bensì il fornitore 125.

¹²³ Art. 1458 c.c., *Effetti della risoluzione*. «La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione».

¹²⁴ Art. 125 quinquies, 2° comma del T.U.B..

¹²⁵ D'ADDA A., Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, op. cit. p. 759; DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario, op. cit., p. 1057.

La nuova normativa è indubbiamente più innovativa rispetto alla precedente abrogata, in quanto offre al consumatore specifiche facoltà in luogo dell'inadempimento. Tuttavia, tali specificità pongono il problema dell'esperibilità di rimedi diversi da quelli espressamente contemplati.

Con quest'ultima analisi dell'articolo 125 quinquies T.U.B., si è voluto evidenziare come il legislatore nazionale abbia dato una puntuale regolamentazione in tema di rimedi caducatori e restitutori, mentre ha taciuto in tema di inadempimenti minori derivanti da inesattezze qualitative o quantitative dei beni oggetto del contratto. Ci si chiede, pertanto, se possano essere riconosciuti in capo al consumatore anche ulteriori tipi di tutela non esplicitati.

3.3. Il risarcimento del danno per l'altrui inadempimento.

In materia di inadempimento contrattuale, il Legislatore nazionale ha omesso di menzionare nella formulazione dell'articolo 125 *quinquies* T.U.B. la possibilità per il consumatore di avvalersi di rimedi diversi dalla risoluzione. Da qui l'insorgere di numerose controversie dottrinali sulla possibilità per il consumatore di ricorrere ad altri rimedi esistenti nel nostro ordinamento, quali, per esempio, il risarcimento del danno o l'eccezione di inadempimento.

Si osserva che il legislatore comunitario, nell'operare un'integrazione della disciplina comunitaria, ha previsto un ampio potere discrezionale in capo agli Stati membri; e che la scelta di specifici strumenti rimediali compiuta dal legislatore nazionale non può ritenersi diretta a precludere al consumatore l'opportunità di avvalersi di rimedi alternativi; «se non altro perché, nella legge delega, il criterio direttivo a questi indicato era addirittura quello di estendere gli strumenti di protezione del contraente debole, previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE, ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, e non certo di ridurli 126». Per tale ragione, appare ammissibile la possibilità di avvalersi di altri tipi di rimedi, seppur non espressamente contemplati all'articolo 125 quinquies T.U.B..

Da questa apertura lasciata dalla normativa comunitaria, sono sorte in dottrina due correnti contrapposte sulla possibilità per il consumatore di richiedere al proprio creditore (il finanziatore) il risarcimento del danno per l'inadempimento altrui. Di fatto, dal mancato adempimento o dall'inesatto adempimento del fornitore deriva, sicuramente, un danno per il consumatore.

La tesi volta a negare la sussistenza del diritto al risarcimento del danno trova fondamento nel dato testuale della norma, sicché il silenzio del legislatore è considerato espressione del principio *ubi lex voluit, dixit*; si nega, dunque, qualsiasi rimedio non espressamente descritto¹²⁷.

Un argomento più probante ritiene non configurabile una responsabilità risarcitoria in capo al finanziatore, poiché a quest'ultimo non è imputabile alcun inadempimento; diversamente, «si finirebbe per accollare al finanziatore un rischio estraneo alla sua sfera di attività. In altri termini, se il carattere unitario

MAUGERI M., Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia di "credito ai consumatori", in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, p. 466.

GORGONI M., Sui contratti di finanziamento dei consumatori, op. cit. p. 342.

dell'operazione di credito al consumo può giustificare che in certi casi il finanziatore possa "perdere" la somma anticipata, perché questo fa parte dei rischi che gli appartengono, non appare invece giustificato che egli debba rispondere delle conseguenze dannose del comportamento altrui, perché questo è un rischio che appartiene alla sfera di attività del venditore o del fornitore di servizi» ¹²⁸.

La tesi volta a configurare la responsabilità risarcitoria del finanziatore fa leva, invece, sull'interpretazione estensiva della direttiva 2008/48/CE, la quale, come la precedente (Dir. n. 87/102/CEE), parla di un generico "diritto di agire" del consumatore nei confronti del finanziatore, senza specificare l'estensione di tale diritto. Una clausola di questo tipo lascia ampi margini di manovra e può essere variamente recepita a livello nazionale.

I sostenitori della teoria favorevole leggono in questo generico "diritto di agire" la non escludibilità per il consumatore di richiedere il risarcimento dei danni oltre alla risoluzione del contratto. Difatti, proprio nel recepimento della prima direttiva comunitaria, la previgente disciplina, ormai abrogata, aveva gravato il finanziatore di una responsabilità sussidiaria per il risarcimento dei danni. Gli interpreti ritenevano sussistente in capo al consumatore, stante la debolezza che connota la sua posizione contrattuale, il diritto di pretendere dal finanziatore tanto i canoni già corrisposti, tanto il risarcimento del danno da

¹²⁸ FERRANDO G., *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, op. cit., p. 645.

inadempimento altrui, salvo poi, ovviamente, consentire al finanziatore la ripetizione di quanto risarcito dal fornitore resosi inadempiente 129.

In passato, la suddetta tesi aveva trovato l'avallo della Corte di Giustizia, che aveva riconosciuto il «diritto [del consumatore] al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore» quale strumento di tutela ulteriore rispetto alla previsione legislativa e in quanto costituente un suo «normale diritto contrattuale» ¹³⁰.

Ancora prima, la Corte di Giustizia aveva posto in luce il fatto che la direttiva n. 87/102/CEE «si prefigge una finalità di tutela del consumatore attraverso la previsione di un sostrato normativo comune, incentrato sulla previsione di una tutela minima uniforme, il cui carattere minimale non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori. In tale ambito, l'art. 11 conferisce al consumatore un vero e proprio diritto di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito, diritto che sarebbe ostacolato da una sua eventuale subordinazione a livello nazionale alla ricorrenza di presupposti ulteriori che abbiano il sostanziale effetto di restringere il livello minimo di tutela riconosciuto dalla direttiva» ¹³¹. Tuttavia, ad oggi questa corrente risulta minoritaria.

¹²⁹ MORGANTE D., *Commento all'art. 125 TUB, in Codice del consumo e norme collegate*, a cura di CUFFARO V., Milano, 2008, p. 813.

¹³⁰ Corte Giust., 23 aprile 2009, causa C-509/07.

¹³¹ Corte Giust., 4 ottobre 2007, causa C-409/05.

La dottrina maggioritaria ritiene, infatti, che la non menzione nel nostro ordinamento di rimedi alternativi rispetto a quello risolutorio non sia una lacuna, che lascia un'apertura al possibile risarcimento danni, bensì una scelta precisa del legislatore, il quale ha voluto delimitare i diritti in capo al consumatore a quelli espressamente esplicitati dalla norma¹³².

Nondimeno, ad avviso di un'ulteriore opinione, l'espresso richiamo dell'articolo 125-quinquies alla risoluzione non esclude che il consumatore possa avvalersi di ulteriori strumenti rimediali e anche meno incisivi di quello risolutorio e, precisamente, il risarcimento del danno da inadempimento del fornitore 133.

3.4. Exceptio inadimpleti contractus.

Il Legislatore nazionale, come ampiamente ribadito, non ha fornito alcuna indicazione circa gli inadempimenti qualitativi e quantitativi e i possibili rimedi esperibili a riguardo.

In tale contesto, è sorta un'ulteriore e controversa teoria sulla possibilità o meno per il consumatore di sollevare l'eccezione d'inadempimento contro il finanziatore. Più precisamente, ci si chiede se, a fronte dell'inadempimento del fornitore, il consumatore, per evitare di continuare a rimborsare le rate del prestito, debba necessariamente procedere per ottenere la risoluzione dei contratti oppure possa limitarsi a sollevare l'eccezione d'inadempimento contro il

¹³² OPPO G., La direttiva comunitaria sul credito al consumo, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 544.

finanziatore, così da paralizzare le pretese creditorie. Quest'ultima soluzione non sarebbe di poco conto: si pensi alla circostanza in cui il consumatore ha interesse al mantenimento dei contratti invece che ad una repentina risoluzione.

Il problema non si sarebbe posto se il legislatore avesse attribuito espressamente al consumatore la possibilità di sollevare nei confronti del finanziatore l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ¹³⁴, evitando, per tal via, il rinvio a rimedi tanto incisivi, come la risoluzione. Anche in questo caso, il legislatore ha taciuto, cosicché sono sorte in dottrina diverse teorie contrapposte.

Tra gli argomenti a sostegno della tesi della non esperibilità dell'eccezione merita di essere menzionato quello che poggiava sull'idea per la quale, una volta realizzatosi l'effetto traslativo e la *traditio* del bene oggetto del contratto, quest'ultimo poteva considerarsi perfezionato e non rilevava se la *res* fosse affetta da vizi; pertanto, cadeva il presupposto per l'applicazione dell'art. 1460 c.c.¹³⁵.

Si sosteneva altresì che, in caso di inadempimento del venditore, il consumatore avrebbe potuto evitare di pagare le rate sollevando non l'eccezione d'inadempimento, bensì «la sopravvenuta inutilità del negozio di cui viene chiesto l'adempimento per effetto dell'inadempimento del negozio collegato 136».

-

L'art. 1460 del Codice civile così recita: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che i termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle

parti o risultino dalla natura del contratto».

135 MARTORANO F., *La tutela del compratore per i vizi della cosa*, Napoli, 1959, pp. 32 e 52.

¹³⁶ SCHIZZEROTTO G., Il collegamento negoziale, op. cit., p. 203.

Un'ulteriore corrente dottrinale rifiutava l'ammissibilità della *exceptio inadimpleti contractu* proprio sulla base del collegamento negoziale tra i contratti: «difficilmente potrà riconoscersi la possibilità di far valere l'*exceptio inadimpleti contractus* proprio per il fatto che, non costituendo la specie complessa un unico negozio e non essendo così automatica la ripercussione delle vicende di un negozio sull'altro in forza del collegamento, non vi sarebbe ragione di concedere alle parti un mezzo di prevenzione o di giustizia privata quale l'*exceptio*; essendo essa giustificabile, peraltro, solo nell'ambito di un unico contratto, in forza del particolare nesso di sinallagmaticità da cui sono strette le prestazioni» ¹³⁷. Tale orientamento dottrinale subordinava, dunque, l'ammissibilità dell'eccezione al verificarsi di due particolari presupposti: che vincoli giuridici derivino da un'unica fonte e che il presupposto *de quo* non si sarebbe realizzato nel caso di contratti collegati.

La corrente che rifiutava l'ammissibilità dell'*exceptio* è stata ormai superata: sono stati smentiti gli argomenti contrari e oggi la dottrina maggioritaria sostiene, al contrario, l'applicabilità dell'eccezione¹³⁸.

Pertanto, la mera consegna non costituisce esatto adempimento dell'obbligazione: se la cosa presenta vizi o risulta difforme rispetto a quanto pattuito, il compratore potrà tutelarsi, eccependo l'inadempimento e rifiutandosi

¹³⁷ DI SABATO F., *Unità e pluralità di negozi*, op. cit., p. 438.

RUBINO D., La compravendita, Milano, 1950, pp. 829 e 851; PERSICO G., L'eccezione di inadempimento, Milano, 1955, p. 128 ss.; DALMARTELLO A., Eccezione di inadempimento, in Novissimo Dig. it., VI, Torino, 1964, p. 356.

legittimamente di adempiere, anche nel caso di vendita con finanziamento da parte di terzi¹³⁹.

Per ciò che concerne, invece, il collegamento negoziale, è proprio il nesso causale tra i due contratti a consentire al consumatore di sollevare l'eccezione nei confronti del finanziatore. Si osserva come l'inadempimento del venditore, come per esempio la mancata consegna del bene, non sarà privo di effetti nel rapporto trilaterale. Infatti, il mutante non potrà semplice addurre la sua estraneità alla vicenda per pretendere il pagamento rateale. Questo perché le varie obbligazioni che danno vita all'operazione di credito al consumo sono fra di loro interdipendenti per effetto del collegamento negoziale.

Il venditore, con il proprio inadempimento (sia esso una mancata consegna della res o un vizio della stessa) cagionerà l'effetto negativo anche nella sfera giuridica del mutuante e non solo del mutuatario.

Pertanto, è proprio la connessione esistente tra i due contratti a consentire al consumatore di sollevare l'eccezione d'inadempimento del venditore al finanziatore. Al contrario, se non ci fosse il collegamento negoziale, il consumatore resterebbe sfornito di tutela, non potendo infatti sospendere i pagamenti verso il terzo finanziatore. Per tale ragione, si è da tempo concordi nel ritenere che, in caso di collegamento negoziale, il debitore possa opporre al finanziatore l'eccezione di inadempimento.

¹³⁹ SINESIO D., Il credito al consumo. Problemi e prospettive nella realtà italiana, in MAZZONI C.M. – NIGRO A., Credito e moneta, Milano, 1982, pp. 316 ss..

3.5. Il diritto di recesso.

In attuazione della direttiva 2008/48/CE, il legislatore nazionale ha prestato particolare attenzione anche al diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente il contratto di credito, dedicandovi, a riguardo, due distinte disposizioni: una in materia di recesso da qualsiasi contratto di credito, ex art. 125 ter T.U.B., rubricato "Il recesso del consumatore"; un'altra in materia di recesso da contratti di credito a tempo indeterminato, ex art. 125 quater T.U.B., rubricato "Contratti a tempo indeterminato".

In particolare, l'art 125 ter T.U.B. 140 attribuisce al consumatore un vero e proprio *ius poenitendi*, cioè la possibilità, riconosciuta ad una delle parti, di sciogliere unilateralmente il contratto, estinguendo tutte le obbligazioni assunte con esso, senza l'obbligo di motivare tale scelta. La *ratio* della norma è quella di tutelare il consumatore dai rischi di natura economica derivanti da una scelta contrattuale non adeguatamente ponderata; esigenza questa ulteriormente

¹⁴⁰ Art. 125 ter T.U.B., *Il recesso del consumatore* «1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67, comma 3, del Codice del consumo. 2. Il consumatore che recede: a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67 duodecies e 67 terdecies del Codice del consumo».

accentuata dell'entità delle conseguenze che le operazioni di credito implicano per i consumatori¹⁴¹.

Pertanto, il diritto di recesso può essere esercitato per il solo fatto di aver concluso un contratto di credito non adeguatamente ponderato, senza che rilevino le modalità con le quali lo stesso sia stato concluso o le peculiari circostanze di tempo e di luogo nelle quali le parti hanno manifestato la loro volontà, anche se il contratto è stato concluso nei locali del professionista.

Il legislatore, con la tutela apprestata dall'art. 125 *ter* T.U.B., non subordinando l'esercizio del diritto ad una causa di giustificazione, prospetta un'ipotesi di recesso *ad nutum* e senza penalità.

Le uniche prescrizione dettate dal legislatore sono di natura formale: si impone, infatti, al consumatore che voglia recedere dal contratto di darne comunicazione scritta al finanziatore nel termine di 14 giorni (art. 64 cod. cons).

Il *dies a quo* per l'esercizio del recesso si calcola dalla data di conclusione del contratto o dal giorno successivo in cui il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni prescritte dall'art 125 *bis*, 1°comma T.U.B.¹⁴². In sostanza, il termine per l'esercizio del recesso inizierebbe a decorrere solo con l'adempimento da parte del professionista dell'obbligo di comunicare al consumatore le condizioni contrattuali e le informazioni dovute:

¹⁴¹ CATRICALA A., PIGNALOSA M. P., *Manuale del diritto dei consumatori*, op. cit. , p. 151.

Art. 125 bis, 1° comma, T.U.B. recita «I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti».

sicché, se l'obbligo rimanesse inadempiuto, il consumatore potrebbe comunque esercitare il suo diritto di pentimento senza limiti temporali¹⁴³.

Con l'esercizio del diritto di recesso, il consumatore non sarà più vincolato al contratto di finanziamento stipulato e avrà diritto alla restituzione delle rate e di tutti gli oneri eventualmente già sborsati, ma senza che ciò comporti conseguenze per il contratto di acquisto del bene. Pertanto, il consumatore dovrà comunque provvedere al pagamento del bene acquistato¹⁴⁴.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 125 *ter* T.U.B., il recesso del consumatore si estende automaticamente ai contratti aventi per oggetto servizi accessori connessi con i contratti di credito.

Quanto all'articolo 125 quater T.U.B., il legislatore ha dedicato l'intera disposizione al diritto di recedere dai contratti di credito a tempo indeterminato 145. Con una disposizione del tutto innovativa rispetto alla disciplina previgente, il secondo comma dell'art. 125 quater T.U.B. stabilisce il diritto del consumatore di recedere *ad nutum* dai contratti di credito a tempo indeterminato in qualsiasi momento e senza spese; le parti possono prevedere nel contratto un preavviso non superiore ad un mese.

1

¹⁴³ GUERINONI, Commento all'art. 67 duodecies, in *Codice del Consumo e norme collegate*, Milano, 2008, p. 392.

¹⁴⁴ VISCARDI M., La nuova tutela del debitore nel credito al consumo, in Iltuolegale.It, 2011.

Art. 125 quater TUB, *I contratti a tempo indeterminato*. «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125 ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. 2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione».

La norma prevede anche per il finanziatore il diritto di recedere dal contratto, ma con un preavviso di almeno due mesi. È bene evidenziare che, diversamente dal recesso del consumatore, che trova la sua fonte nella legge, il recesso del professionista deve, invece, essere espressamente contemplato nel contratto. Si ritiene, inoltre, che ai contraenti sia consentito subordinare il recesso del professionista al ricorrere di una giusta causa e, in mancanza di una espressa previsione al riguardo, lo stesso possa essere esercitato *ad nutum*¹⁴⁶.

Al finanziatore può essere inoltre attribuito l'ulteriore diritto di sospendere l'utilizzo del credito da parte del consumatore, purché, tuttavia, sussista una giusta causa (per esempio: il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito; l'aumento significativo del rischio; oppure che il consumatore non sia in condizione di rimborsare il finanziamento).

¹⁴⁶ CATRICALA A., PIGNALOSA M. P., *Manuale del diritto dei consumatori*, op. cit., p. 152.

CAPITOLO IV

IL LEASING FINANZIARIO

4.1. Cenni introduttivi al leasing finanziario. - 4.2. La natura del contratto di locazione finanziaria: contratto trilaterale o collegamento negoziale? - 4.3. La tutela dell'utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore. - 4.3.1. L'inquadramento del leasing finanziario nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza ex art.1705, comma II, cod. civ. - 4.3.2. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19785 del 2015: la ricostruzione della struttura negoziale del contratto di leasing finanziario come ipotesi di collegamento atecnico.

4.1. Cenni introduttivi al leasing finanziario

La figura contrattuale del leasing finanziario trova le proprie origini nel mondo anglosassone, allorquando ricopriva le vesti di un negozio giuridico volto a regolare i rapporti intercorrenti tra il proprietario (lessor) di un fondo rustico e il contadino (lessee) a cui il fondo era concesso in godimento; fino ad imporsi, nel secondo dopoguerra, negli Stati Uniti d'America quale tecnica di finanziamento delle imprese, diretta a consentire il godimento e l'eventuale acquisto di beni di ogni genere¹⁴⁷.

Ai fini di una disamina dell'istituto giuridico *de quo*, è necessario ravvisare il lettore circa i tratti salienti del leasing finanziario, procedendo, in via preliminare, ad una descrizione dello schema contrattuale della locazione finanziaria.

¹⁴⁷ GRAZIANO N. (a cura di), *Il mutuo bancario*, Padova, 2013, p. 494 e ss.

Dal punto di vista economico, l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'intrinseca trilateralità soggettiva del rapporto, in quanto si fonda sull'intervento di tre distinti soggetti: la società di leasing (concedente o *lessor*), l'utilizzatore (concessionario o *lessee*) e il fornitore (costruttore) del bene oggetto del contratto stesso. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il leasing finanziario non assume le vesti di un contratto trilaterale, poiché consta, in realtà, di due distinte fattispecie connesse funzionalmente: il contratto di finanziamento e il contratto di vendita o fornitura.

Con l'operazione di leasing, il *lessor*, in qualità di vera e propria società finanziaria, acquista dal fornitore, per conto di un utilizzatore, un bene, al medesimo necessario, concedendoglielo in godimento contro il pagamento di un canone periodico. In altri termini, l'utilizzatore, il quale ha necessità di disporre di un bene, ma non dispone il capitale necessario ovvero non intende investirlo per acquisirne la disponibilità, si rivolge al concedente affinché questo acquisti il bene dal fornitore oppure gliene commissioni la costruzione¹⁴⁸. Si prospettano, dunque, due diverse situazioni: da un lato, il concedente stipula con il fornitore un contratto di compravendita o di appalto del bene; dall'altro, concedente e utilizzatore concludono un contratto di leasing. Il bene, dotato delle caratteristiche prescelte dall'utilizzatore, viene concesso in godimento all'utilizzatore, il quale corrisponde al concedente il pagamento di un canone periodico e si assume tutti i rischi relativi al godimento del bene.

¹⁴⁸ GRAZIANO N. (a cura di), op. cit., p. 494 e ss.

Tratto peculiare del contratto di leasing è la presenza della clausola in forza di cui, alla scadenza del contratto stipulato con il concedente, l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene, versando il prezzo prestabilito nel negozio di finanziamento, attraverso l'esercizio del *diritto di opzione*¹⁴⁹ riconosciutogli contrattualmente; diversamente, in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto, graverà sull'utilizzatore l'obbligo di restituire il bene al concedente. Pertanto, come emerge da una pronuncia della Suprema Corte: «alla scadenza del contratto, l'utilizzatore potrà, di regola, scegliere (come nella specie) tra l'acquisto del bene, per un importo predeterminato, la proroga della locazione, per un canone notevolmente ridotto, e la restituzione del bene utilizzato» ¹⁵⁰.

Mentre nel leasing finanziario l'opzione di acquisto assume le vesti di elemento imprescindibile del contratto, diversamente, nel *leasing operativo*, l'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto non è contemplato. Difatti, quest'ultima figura contrattuale si distingue (dalla prima) per la minore complessità della struttura negoziale, essendo il leasing operativo «caratterizzato dalla bilateralità del rapporto, in quanto viene posto in essere direttamente dal produttore o fornitore dei beni oggetto del contratto [...] dalla particolare natura dei beni, solamente si tratta di beni mobili durevoli con una lunghissima obsolescenza, che consente di rilocarli più volte a differenti utilizzatori; dalla mancanza di un'opzione finale di acquisto»¹⁵¹.

L'opzione di vendita va distinta dalla proposta unilaterale: infatti, mentre l'opzione è un contratto vero e proprio, che presuppone un accordo tra le parti, in virtù del quale la società di leasing si obbliga, mentre l'utilizzatore è libero di acquistare o meno, la proposta è un mero atto unilaterale.

¹⁵⁰ Cass. civ., sez. I, sent. n. 3023 del 6 maggio 1986, in *Foro It*. I, 1986.

¹⁵¹ Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1983, n. 6390.

Secondo l'orientamento prevalente, il leasing finanziario si presenta come un contratto atipico, ma socialmente tipico, in quanto difetta di una disciplina organica civilistica in materia¹⁵².

Nel tentativo di dare organicità ad una materia così "scarna" di contenuto normativo, numerosi sono stati gli interventi legislativi sulla locazione finanziaria, diretti a ricondurla ad uno schema legale tipico. In particolare, prima dell'entrata in vigore della cd. Legge Concorrenza¹⁵³, il legislatore ha cercato in più occasioni di regolamentare questo tipo di rapporto attraverso una serie di interventi settoriali.

In primis, particolare attenzione merita l'art. 17, comma 2° (abrogato) della l. 183/76¹⁵⁴, a cui si deve il merito di aver fornito una prima definizione di leasing finanziario. Dal dato testuale della norma emerge che «per operazione di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito». Tale disposizione, benché sia stata incapace di descrivere la complessità del fenomeno, ha avuto il pregio di individuare gli elementi costitutivi del contratto di leasing finanziario e, in particolare:

¹⁵² DE NOVA G., *Il contratto di leasing*, 3° ed., Milano, 1995.

Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Legge 2 maggio 1976, n. 183, "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80", oggi abrogata interamente dal D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008.

- le parti (il concedente-locatore; l'utilizzatore-conduttore e il fornitore o costruttore);
- l'oggetto (beni mobili [anche mobili registrati] od immobili);
- la corresponsione di un canone periodico per l'utilizzo del bene;
- l'assunzione di tutti i rischi relativi al bene da parte dell'utilizzatore;
- la facoltà spettanti all'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene al termine del contratto, dietro versamento del prezzo pattuito¹⁵⁵.

Oltre al summenzionato articolo 17, sono molteplici i riferimenti che la normativa italiana dedica al contratto di leasing, tra questi¹⁵⁶:

- l'art. 72 *quater* della Legge Fallimentare¹⁵⁷, che disciplina le conseguenze del fallimento dell'utilizzatore o del concedente sul contratto di leasing finanziario¹⁵⁸;
- l'art. 1¹⁵⁹, commi 76-84, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità per il 2016);
- la Convenzione *Unidroit*, firmata ad Ottawa il 28 Maggio 1988 e recepita nel nostro ordinamento con la Legge 14 luglio 1993, n. 259, che disciplina il leasing finanziario internazionale;

¹⁵⁵ SANTISE M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2013, p. 697.

 $^{^{156}}$ Ibidem

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

¹⁵⁸ GRAZIANO N. (a cura di), op. cit., p. 500.

¹⁵⁹ Tale disposizione introduce la fattispecie del leasing immobiliare abitativo, statuendo, al comma 76, che: «Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito».

del 1993) e, in particolare, l'art. 125 *quinquies*, che al comma III attribuisce al consumatore la facoltà di chiedere al concedente (finanziatore), dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, di agire per ottenere la risoluzione del contratto di fornitura.

Il problema relativo all'individuazione della disciplina applicabile al leasing finanziario è stato, poi, ulteriormente accentuato dall'intervento della giurisprudenza¹⁶⁰. Invero, con le c.d. sei sentenze gemelle del 1989¹⁶¹, la Cassazione ha operato una distinzione tra leasing cd. di godimento e leasing cd. traslativo, trattandosi, nella specie, di «due figure contrattuali atipiche, aventi ciascuna una propria connotazione, in riferimento allo scopo pratico che l'assetto degli interessi predisposto dalle parti mira a realizzare».

Il leasing di godimento, quale figura tradizionale della locazione finanziaria, si caratterizza per l'utilizzazione, ad opera di un imprenditore, di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, con prevalente funzione di finanziamento a scopo di godimento della contratto e intende procurarsi il godimento del bene per l'esercizio della propria attività con l'intento di esaurirne l'utilità al termine della durata del contratto. «Il pagamento del canone da parte dell'utilizzatore costituisce il corrispettivo del godimento del bene messogli a disposizione dal

¹⁶⁰ IACOBELLI G., Leasing finanziario post L. 124/2017: la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, in Giuricivile, 2019.

¹⁶¹ Cass. civ., 13 dicembre 1989, nn. 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, in *Giur. it.*, I, 1990.

¹⁶² Cass. civ., 13 dicembre 1989, n. 5569, in *Giur. it.*, I, 1990.

concedente per il periodo previsto in contratto» ¹⁶³; infatti, la proprietà della *res* resta in capo al concedente, in funzione di garanzia della restituzione del finanziamento. La vita economica del bene è, generalmente, di veloce obsolescenza e coincide con la durata del contratto; il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all'altrettanto modesto prezzo di opzione per l'acquisto della proprietà allo scadere del contratto ¹⁶⁴.

Nel leasing cd. "traslativo" (o "nuovo"), ove l'oggetto del contratto è caratterizzato da beni standardizzati o di consumo, «l'utilizzatore non solo può non essere un imprenditore, ma la durata del contratto non è più commisurata alla vita economica del bene, essendo stabilita in funzione del previsto effetto traslativo. In sostanza, al momento della formazione del consenso, le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare alla scadenza contrattuale un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché i canoni corrisposti dall'utilizzatore non trovano godimento della res, ma costituiscono anche il corrispettivo anticipato di una parte del prezzo» 165. Il contratto de quo si sostanzia, dunque, in uno strumento più generale di finanziamento, diretto a realizzare, secondo l'intenzione delle parti, non solo il godimento di un bene, ma anche il suo successivo acquisto da parte dell'utilizzatore 166. Nel Leasing traslativo, invero, il godimento della res svolge una funzione strumentale rispetto

1.

¹⁶³ Ibidem.

LANCIANO G., Leasing traslativo e leasing di godimento. Tratti distintivi e normativa applicabile in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento, in MioLegale.it, 2008.

¹⁶⁵ Cass. civ., 13 dicembre 1989, n. 5569, in *Giur. it.*, I, 1990.

¹⁶⁶ Cass. civ., 13 dicembre 1989, n. 5569, in Giur. it., I, 1990.

alla vendita, in quanto la volontà delle parti è diretta a trasferire la proprietà del bene dal concedente all'utilizzatore.

Se il leasing "tradizionale" si qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica, come tale non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, alla retroattività dell'effetto risolutivo disposta in via generale dall'art. 1458 comma 1 c.c., a contrario, nel leasing "nuovo", la norma anzidetta si applica senza alcuna limitazione, onde ciascuna della parti ottiene la restituzione di quanto prestato in base al contratto 167. In quest'ultima ipotesi, in mancanza di un'apposita disciplina normativa, il rapporto contrattuale inter partes è regolato dall'art. 1526 c.c., il quale è applicabile, stante l'omogeneità degli interessi tutelati, in via analogica ¹⁶⁸.

Nonostante tali interventi normativi, è solamente con l'entrata in vigore della Legge Concorrenza che si è pervenuti ad una definizione, in termini generali e a livello normativo, del contratto di leasing. In particolare, il comma 136 dell'art. 1 della predetta legge così recita: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto,

¹⁶⁷ Ibidem. ¹⁶⁸ Ibidem.

l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà di un bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo»¹⁶⁹.

Con l'introduzione di una definizione organica di contratto di leasing, che ha contribuito alla tipizzazione normativa della fattispecie, si può, dunque, ritenere definitivamente superata la dicotomia tra leasing cd. di godimento e leasing cd. traslativo.

Alla legge in esame si deve non solo il merito di aver fornito una definizione normativa di contratto di leasing, ma anche di aver operato una delimitazione soggettiva del concedente. Difatti, a partire dall'entrata in vigore della Legge, tale ruolo può essere rivestito solo da un intermediario finanziario, inteso quale impresa bancaria o impresa qualificabile *latu sensu* finanziaria, iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

4.2. La natura del contratto di locazione finanziaria: contratto trilaterale o collegamento negoziale?

La *querelle* relativa alla struttura del contratto di leasing finanziario si afferma non già in termini di "semplice qualificazione formale", priva, come tale,

 $^{^{169}}$ Art. 1, comma 136, Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

di ripercussioni sotto il profilo pratico, ma, diversamente, quale punto di partenza lungo cui sviluppare ogni discorso attinente alla locazione finanziaria 170.

Come anticipato (v. infra, § 4.1), la figura contrattuale del financial leasing si caratterizza per la complessità della struttura negoziale, che, coinvolgendo tre distinti soggetti, dà luogo, dal punto di vista economico, ad un rapporto trilaterale tra concedente, concessionario e fornitore. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, non si concretizza in un contratto trilaterale, poiché consta, in realtà, di due distinte fattispecie contrattuali: il contratto di finanziamento (tra concedente ed utilizzatore) e il contratto di compravendita o fornitura (tra fornitore e conduttore).

Il contrasto che si tenta di dirimere in tema di leasing finanziario è, dunque, quello relativo alla natura di tale contratto e, consequenzialmente, riguardo alla configurazione giuridica da attribuire alla plurilateralità su cui s'impianta l'operazione di locazione finanziaria 171.

appare opportuno menzionare due distinte Fatte tali premesse, ricostruzioni, frutto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, della struttura negoziale del contratto de quo.

¹⁷⁰ BUSBANI F., La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, in Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente Vol. IX, 2011. ¹⁷¹ *Ibidem*.

L'orientamento dottrinale minoritario e più risalente ha ricostruito la fattispecie del leasing finanziario in termini di contratto unitario plurilaterale¹⁷². Siffatta corrente interpretativa poggiava sull'idea per cui il leasing costituisse una fattispecie negoziale a formazione progressiva, che, «anziché perfezionarsi in modo "istantaneo", con lo scambio secco di proposta e accettazione, si parti»¹⁷³, perfezionava attraverso il *continuum* di un dialogo delle estrinsecandosi in una pluralità di atti tra loro coordinati e preordinati al raggiungimento di un risultato pratico unitario. Si verificava, dunque, il passaggio da una bilateralità ad una trilateralità della struttura negoziale, poiché il rapporto negoziale (iniziale) nascente tra fornitore e utilizzatore da bilaterale diventava, con la conseguente partecipazione del concedente, trilaterale.

Con la sentenza 11 luglio 1995, n. 7595, la Suprema Corte si era espressa, per la prima volta, favorevole alla tesi della trilateralità del rapporto, statuendo, in particolare, che: «la giurisprudenza è, allo stato, concorde nel ritenere il leasing un rapporto trilaterale in cui l'acquisto [dal fornitore] ad opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore [...]»¹⁷⁴.

In linea con tale orientamento si era posta anche la successiva giurisprudenza di legittimità, asserendo che: «la locazione finanziaria dà luogo ad un'operazione giuridica unitaria, nella quale ognuno dei contraenti è consapevole di concludere un accordo con le altre parti interessate dall'affare; ciascun

¹⁷² PURCARO D., I problemi di struttura del leasing, in Riv. it. leasing, 1987, 543 ss.; CHINDEMI D., Trilateralità del contratto di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all'applicazione dell'art. 1526 c.c., in Resp. civ., 1994, 182 ss...

¹⁷³ ROPPO V., Il contratto, in Trattato di diritto privato a cura di IUDICA G. e ZATTI P., Milano, 2001, p. 137. ¹⁷⁴ Cass., 11 luglio 1995, n. 7595, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1356.

contraente assume volontariamente obblighi nei confronti delle altre due parti; il fornitore si obbliga nei confronti del concedente a trasferirgli la proprietà e nei confronti dell'utilizzatore a consegnargli il bene e a dargli le garanzie della vendita; il concedente si obbliga a pagare il prezzo del bene al fornitore e a consentirne il godimento all'utilizzatore; questi a sua volta si obbliga a rimborsare al concedente con gli interessi e le spese il finanziamento ottenuto»¹⁷⁵.

Da un'analisi di tale pronuncia, si evince che il leasing si caratterizzava non solo per l'unicità del vincolo contrattuale, ma anche per la sussistenza di obbligazioni dirette gravanti su tutti i contraenti.

Diverse sono state le critiche mosse dagli interpreti alle tesi che qualificavano la fattispecie del leasing finanziario in termini di contratto unitario plurilaterale. Da qui, la nascita di un nuova corrente dottrinale, maggioritaria, che ha offerto una ricostruzione del leasing finanziario in termini di collegamento negoziale¹⁷⁶.

L'esistenza di tale collegamento è stata avvalorata dagli argomenti che ruotano attorno all'esistenza di clausole, quali la clausola c.d. di estensione della

¹⁷⁵ Cass. civ., sez. II, sent. n. 854 del 26 gennaio 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 2269, con nota di G. LENER. ¹⁷⁶ CLARIZIA R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, Torino, 2002; LENER G., *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, in *Studium juris*, 2001; LENER G., *Leasing, collegamento negoziale e azione diretta dell'utilizzatore*, in *Foro it.*, 1998, I, 3081; LUMINOSO A., *I contratti tipici e atipici*, in *Tratt. Di dir. priv.*, Milano, 1995.

garanzia, o il patto di riacquisto stipulato tra fornitore e concedente, che consentono di estendere le ripercussioni patologiche di un contratto sull'altro¹⁷⁷.

Orbene, secondo l'orientamento maggioritario e attualmente dominante, l'operazione di leasing finanziario «non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma consta di due contratti»: il contratto di leasing e quello di fornitura, che realizzano una figura di collegamento negoziale. «Questo collegamento, consistente in ciò che il contratto di fornitura, nel complesso dell'operazione, ha la funzione di mezzo per l'esecuzione di quello di leasing, risulta da più indici: la struttura del procedimento di formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di fornitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e dall'utilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dell'acquisto del bene da parte del concedente sia la sua concessione in godimento all'utilizzatore che lo ha scelto; la previsione, contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del bene dovrà farsi dal fornitore direttamente all'utilizzatore»¹⁷⁸.

Pertanto, il leasing finanziario «realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, quest'ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa» ¹⁷⁹. Il

¹⁷⁷ MUNARI A., Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo, Milano, 1989.

¹⁷⁸ Cass. civ., sez. III, sent. n. 10926 del 2 novembre 1998. Le fanno seguito: Cass. civ., 13 dicembre 2000, n. 15762; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2004, n. 5125; Cass. civ., 1 ottobre 2004, n. 19657; Cass. civ., 30 marzo 2005, n. 6728; Cass. civ., 29 settembre 2007, n. 20592.

¹⁷⁹ Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145, in *Foro it.*, 2006, 1740.

nesso di collegamento tra i due contratti viene normalmente in evidenza proprio¹⁸⁰ «in virtù di clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della società (il quale in precedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente) ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all'utilizzatore»¹⁸¹.

La dottrina prevalente fa ricadere la figura del leasing finanziario nella categoria del collegamento negoziale volontario, che, trovando la propria fonte nella volontà dei contraenti, è, come tale, atipico, in quanto espressione dell'autonomia contrattuale indicata nell'art. 1322 c.c.»¹⁸². Trattasi, altresì, di un collegamento funzionale, in quanto risulta dall'unitarietà della funzione perseguita, essendo i vari rapporti negoziali diretti a realizzare un fine pratico unitario. Il collegamento tra contratto di compravendita e contratto di locazione finanziaria scaturisce, dunque, dalla volontà delle parti di collegare i contratti sotto il profilo funzionale, attraverso la stipula dell'uno in vista e in funzione dell'altro¹⁸³. Affinché ciò si verifichi, non è sufficiente un mero nesso occasionale: il collegamento deve dipendere dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro; dalla funzione, cui un negozio adempie rispetto all'altro; dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica¹⁸⁴. Il

¹⁸⁰ CONTE E., *Il contratto di leasing: dottrina e giurisprudenza*, in *Contratti*, 2016.

¹⁸¹ Cass. civ., 20 luglio 2007, n. 16158.

¹⁸² Cass. civ., sez. II, sent. n. 8844 del 28 giugno 2001, in Mass. giust. civ., 2001, 1286.

¹⁸³ GRAZIANO N. (a cura di), op. cit., p. 517.

¹⁸⁴ Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7640, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5; nello stesso senso Cass. civ., 30 marzo 2005, n. 6728; Cass. civ., 1 ottobre 2004, n. 19657; Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10032; Cass.

collegamento, inoltre, oltre ad essere volontario e funzionale, è altresì unilaterale: il contratto di leasing, infatti, se risente delle vicende del contratto di fornitura (nel senso che, una volta risolto, annullato o nullo questo, si risolve inevitabilmente il contratto di leasing, ritornando il bene nella proprietà del fornitore), non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, perché il contratto di compravendita concluso tra concedente e fornitore appare del tutto estraneo alle vicende del contratto di leasing, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga concordato il cd. patto di riacquisto¹⁸⁵.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il nesso funzionale che lega il contratto di leasing e quello di compravendita è finalizzato al soddisfacimento dell'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, «il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella parziale dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto» 186.

Pertanto, ciò che caratterizza il contratto di leasing è l'esistenza di una causa concreta unitaria 187, che assume un'autonoma rilevanza rispetto alla causa

-

civ., 19 dicembre 2003, n. 19556; App. Roma, Sez. III, 27 marzo 2012; Trib. Milano, Sez. XII, 20 ottobre 2011; Trib. Salerno, Sez. II, 19 aprile 2011; Trib. Bologna, Sez. II, 16 novembre 2009.

¹⁸⁵ GRAZIANO N. (a cura di), op. cit., p. 518.

¹⁸⁶ Cass. civ., sez. III, sent. n. 17145 del 27 luglio 2006, in *Mass. Giust. Civ.*, 2006, 9.

¹⁸⁷ Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in *Giust. civ.*, 2007, 9, 1985.

dei singoli contratti, connotando di reciproca interdipendenza i medesimi, che pure conservano la loro individualità¹⁸⁸.

Inoltre, ammettere la sussistenza del collegamento negoziale tra leasing e compravendita significa incardinare i due contratti all'interno del brocardo latino *simul stabunt simul cadent*, con l'ovvia conseguenza di riversare nell'uno gli eventi giuridici dell'altro, quali la nullità, la risoluzione e in generale ogni causa di invalidità ed inefficacia¹⁸⁹.

Il contratto di compravendita e quello di locazione finanziaria, benché uniti funzionalmente da un nesso di interdipendenza, rimangono pur sempre negozi giuridici tra loro distinti, ciascuno dotato di una propria individualità giuridica e autonomia causale. Di conseguenza, «ci si è spinti sino ad affermare che nelle fattispecie di collegamento coesistono due cause, afferenti l'una alle singole entità contrattuale e l'altra all'intera operazione di leasing. Questa doppia causa, sempre secondo tale ricostruzione, si manifesterebbe nell'unitarietà dell'operazione e nell'inscindibilità dello scopo comune, cosicché il frammento di causa non avrebbe un'autonoma funzione causale, bensì esisterebbe soltanto nell'ottica del complesso negoziale. La causa di finanziamento che caratterizza il leasing non può essere compresa tra quella di godimento, propria della locazione, e quella di scambio, riferibile alla vendita. Il leasing finanziario si esplica, dunque, quale figura contrattuale caratterizzata da una sua autonoma identità

.

¹⁸⁸ TOSCHI VESPASIANI F., *Natura giuridica del leasing: contratto collegato e contratto di «scambio»*, commento a Trib. Firenze, 4 febbraio 2008, in *Giurisprudenza*, 2009.

¹⁸⁹ CLARIZIA R., *I contratti nuovi. Factoring, locazione finanziaria*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONE M., XV, Torino, 1999.

causale, ossia qualificata da una struttura contrattuale individuale e con finalità propria» 190.

4.3 La tutela dell'utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore.

Con riguardo al leasing finanziario, occorre soffermare l'attenzione circa un problema controverso, sul quale si sono ampiamente dibattute dottrina e giurisprudenza: la tutela diretta dell'utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore.

In altri termini, ci si chiede se in caso di vizi o anomalie del bene oggetto di leasing ovvero di mancata consegna da parte del fornitore all'utilizzatore, quest'ultimo possa agire direttamente nei confronti del primo esperendo un'azione di risoluzione avverso il contratto di vendita/ fornitura.

Il tema della tutela dell'utilizzatore nei confronti del concedente scaturisce tanto dal profilo causale, tanto dalla struttura del contratto di leasing; occorre, pertanto, chiarire in che termini il lessee possa esperire azioni dirette di tutela nei confronti del fornitore¹⁹¹.

Se si aderisce alla tesi (minoritaria) che riconduce il leasing finanziario allo schema del contratto unitario plurilaterale, nulla quaestio: l'utilizzatore non può considerarsi terzo rispetto al fornitore, essendo parte contrattuale del

¹⁹⁰ BUSBANI F., La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, in Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente Vol. IX, 2011.

191 SANTISE, M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2013, p. 686.

contratto di compravendita e, come tale, è legittimato ad esperire direttamente azione di risoluzione contro il fornitore, con l'unico onere di rispettare il litisconsorzio necessario nei confronti del concedente¹⁹².

Il problema si pone, invece, nell'ipotesi in cui si considera l'operazione di locazione finanziaria alla stregua di un collegamento negoziale tra contratto di compravendita e contratto di leasing. In questa seconda ipotesi, il contratto di vendita è, per l'utilizzatore, *res inter alios acta*, rispetto al quale egli non ha alcun potere d'incidenza¹⁹³.

Una risalente giurisprudenza, proprio per risolvere positivamente il problema, tendeva a configurare la locazione finanziaria come un «rapporto trilaterale, in cui l'acquisto ad opera del concedente va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio, dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume direttamente l'obbligo della consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione» 194.

Così ragionando, si evitava di lasciare l'utilizzatore senza tutela, essendo comunque «abilitato ad esperire direttamente le azioni derivanti dalla

¹⁹² Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2004, n. 5125; Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 1998, n. 9785.

¹⁹³ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

¹⁹⁴ Cass. civ., 17 maggio 1991, n. 5571; Cass. civ., 30 maggio 1995, n. 6076; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1997, n. 4367.

compravendita del bene nei confronti del fornitore» 195; azioni giustificate proprio dalla struttura trilaterale del rapporto e dal fatto che è l'utilizzatore (e non il concedente/proprietario, che si è limitato a finanziare l'operazione) ad avere intrattenuto rapporti diretti con il fornitore del bene oggetto del contratto 196.

La tesi del contratto unitario plurilaterale è stata, tuttavia, abbandonata dalla giurisprudenza a favore della ricostruzione del leasing finanziario in termini di collegamento negoziale. All'utilizzatore, essendo terzo rispetto al contratto di fornitura, resta preclusa la possibilità di agire in via diretta verso il fornitore in caso di inadempimento di quest'ultimo. Tuttavia, l'utilizzatore non resta sfornito di tutela. Si può, da subito, anticipare che la giurisprudenza di legittimità fa discendere in capo al concedente un vero e proprio «dovere giuridico» di intervenire, in forza del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., a vantaggio dell'utilizzatore, per la risoluzione del contratto di fornitura.

Orbene, è necessario ricostruire il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità volto a riconoscere all'utilizzatore uno strumento di tutela diretta in caso di inadempimento del fornitore.

 ¹⁹⁵ Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1997, n. 4367.
 ¹⁹⁶ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

4.3.1. L'inquadramento del leasing finanziario nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza ex art.1705, comma II, cod. civ..

L'orientamento giurisprudenziale risalente¹⁹⁷, nell'ottica di fornire all'utilizzatore uno strumento di tutela verso il fornitore inadempiente, ha inquadrato la fattispecie del leasing finanziario nello schema del mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705, secondo comma¹⁹⁸, cod. civ., in cui «l'utilizzatore assume la veste di mandante, il concedente quella di mandatario (compiendo un'attività giuridica per conto dell'utilizzatore senza spenderne il nome) ed il fornitore quella del terzo»¹⁹⁹.

L'art. 1705, secondo comma, cod. civ., attribuisce al mandante (utilizzatore) il diritto di far propri, di fronte ai terzi, in via diretta e non surrogatoria, i diritti di credito sorti in capo al mandatario (concedente), sempre che egli non pregiudichi i diritti attribuiti al mandatario (utilizzatore) sulla base del contratto concluso (di fornitura). Il mandante (utilizzatore) può, peraltro, esercitare verso il terzo (il fornitore) le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario (concedente), al fine di ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento. Di conseguenza, in caso di leasing finanziario, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente

¹⁹⁷ Vedi, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2006, n. 11776.

¹⁹⁸ Art. 1705, secondo comma, cod. civ. «i terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono».

¹⁹⁹ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 1978.

sofferto²⁰⁰, nonché, secondo quanto emerge da un'ulteriore orientamento giurisprudenziale²⁰¹, all'accertamento dell'esatto corrispettivo spettante al fornitore.

Va precisato, tuttavia, che la giurisprudenza tradizionale ha riconosciuto al mandante la possibilità di sostituirsi al mandatario solo nell'esercizio dei diritti di credito e non anche del diritto ad ottenere in via giudiziale la risoluzione del contratto²⁰². All'utilizzatore era, dunque, ancora preclusa in via diretta tanto l'azione di risoluzione per inadempimento (ex art. 1453 cc), tanto quella di riduzione del prezzo.

Ad avviso della Suprema Corte²⁰³, la soluzione così prospettata è venuta sostanzialmente a coincidere con «quella che risulta dalle norme introdotte nell'ordinamento italiano tramite l'esecuzione data alla convenzione di Ottawa sul leasing internazionale» del 1988, con la l. 14 luglio 1993, n. 259. Si tratta di norme che possono costituire «un utile termine di raffronto per la ricostruzione della disciplina dell'inadempimento del fornitore, in quanto rappresentano una tipizzazione del contratto di leasing». A tal proposito, l'art. 10 della menzionata legge stabilisce che «gli obblighi del fornitore derivanti dal contratto di fornitura possono essere fatti valere anche dall'utilizzatore, pur non essendo quest'ultimo parte del contratto, anche se per l'annullamento o per la risoluzione del contratto di fornitura occorre in ogni caso il consenso del concedente. [...]Per il diritto

²⁰⁰ In questo senso, Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145, *in Giust. civ. Mass.*, 2006, 9.

²⁰¹ Cass. civ., 16 novembre 2007, n. 23794.

²⁰² PELUSO S., Contratto di leasing e tutela dei contraenti e dei terzi, in Contratti, 2016.

²⁰³ Cass. civ., 2 novembre 1998, n. 10926; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2007, n. 23794.

interno è preclusa la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di leasing per questioni inerenti alla cosa, nonché la possibilità di far valere nei confronti del concedente l'inadempimento del fornitore». In altri termini, nell'ipotesi in cui il bene non viene consegnato ovvero consegnato in ritardo o non è conforme al contratto di fornitura, all'utilizzatore è riconosciuta la facoltà di agire direttamente verso il fornitore esclusivamente per far valere gli obblighi derivanti dal contratto da lui concluso, ma non anche per la risoluzione del contratto di fornitura²⁰⁴.

L'inquadramento della fattispecie di leasing al mandato senza rappresentanza ha trovato il proprio superamento in una nota pronuncia della Cassazione resa a Sezioni Unite nel 2008²⁰⁵. Trattasi, beninteso, di «una decisione non emessa in materia di leasing ma di portata generale, affrontandosi tutti gli aspetti della legittimazione sostitutiva del mandante, così come desumibili dall'art. 1705, secondo comma, cod. civ., norma ritenuta ormai costituente il passaggio obbligato comunemente invocato per normativamente giustificare e definire, anche nella locazione finanziaria, le azioni contrattuali esperibili in via diretta dall'utilizzatore»²⁰⁶.

Orbene, nella pronuncia del 2008, la Corte ha statuito che «l'espressione "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal

²⁰⁴ PELUSO S., op. cit.

²⁰⁵ Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24772.

²⁰⁶ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno)». Invero, l'art. 1705 comma II, nella ricostruzione elaborata dalle SS.UU. n. 24772/2008, se, da un lato, attribuisce al mandante il diritto di agire in giudizio per far propri di fronte ai terzi i diritti sostanziali sorti in capo al mandatario, dall'altro lato, gli preclude le azioni contrattuali²⁰⁷. Diversamente, si configurerebbe un vero e proprio trasferimento al mandante dell'intera posizione contrattuale costituitasi in capo al mandatario senza consenso del contraente ceduto e a dispetto del principio di relatività degli effetti²⁰⁸. Pertanto, la società di leasing, per effetto di un'azione diretta di risoluzione, verrebbe privata della garanzia rappresentata dalla proprietà del bene e rischierebbe il mancato ricevimento dei canoni posti in rapporto di corrispettività con il godimento dello stesso²⁰⁹.

Secondo autorevole dottrina, siffatta soluzione trascurava le peculiarità strutturali proprie del leasing finanziario, che rendono gravosa la sua assimilazione al mandato senza rappresentanza²¹⁰.

Pertanto, ad avviso della Suprema Corte²¹¹, in tale soluzione di incertezza interpretativa si prospettava la necessità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

²⁰⁷ ALVANO A., La tutela dell'utilizzatore nel leasing tra collegamento negoziale "atecnico" e buona fede integrativa: nota a margine delle SS.UU. 5 ottobre 2015 n. 1978, in IURISPRUDENTIA.it. ²⁰⁸ Ibidem.

²⁰⁹ Ibidem.

²¹⁰ PELUSO S., op. cit.

²¹¹ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

Con ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2014, n. 17597, la Terza Sezione ha evidenziato i principali tratti distintivi tra leasing e mandato. «Ed, invero:

- a) con riferimento all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., l'utilizzatore, a differenza del mandante, ha un rapporto diretto con il fornitore (terzo nel rapporto di mandato), gestendo in prima persona, fin dall'inizio, il rapporto di fornitura e stabilendone discrezionalmente le condizioni;
- b) con riferimento all'art. 1706 cod. civ., il regime degli acquisti del mandatario poco o nulla si attaglia alla locazione finanziaria, nella quale il passaggio delle cose alla proprietà del mandante non avviene (se avviene) per rivendica (cose mobili) o per obbligo di ritrasferimento (immobili e mobili registrati), ma per esercizio del riscatto;
- c) la ratio ispiratrice di Sez. U, n. 24772/2008 è volta alla tutela del terzo». Ad avviso della suddetta Corte²¹² «ciò che osta all'accoglimento della tesi ammissiva della legittimazione diretta da parte del soggetto, il mandante, che pure ha acquisito i diritti negoziali e ne può fruire in quanto titolare sostanziale, è la preclusione a configurare nella specie, in pregiudizio del terzo ed in violazione dell'articolo 1406 del codice civile, una cessione al mandante "dell'intera posizione contrattuale formalmente costituitasi in capo al mandatario [...]senza consenso del contraente ceduto". Orbene, si tratta di un ostacolo che, nella locazione finanziaria, non sembra abbia ragione di esistere; dal momento che in essa il rapporto (ancorché non

_

²¹² Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24772.

unitario) viene purtuttavia ad instaurarsi ed a svolgersi nella piena consapevolezza e volontà di tutti e tre i contraenti; certamente incluso il venditore. Sicché non vi sarebbe motivo di parlare di cessione contrattuale senza consenso del contraente ceduto, ma soltanto di esposizione del terzo (anche senza una specifica previsione pattizia) ad una legittimazione non soltanto non aliena, ma addirittura coessenziale al contratto da lui stipulato».

A parere delle Sezioni Unite del 2015, poiché le Sez. U, n. 24772/2008²¹³ non hanno stabilito una regola assoluta, ma un semplice rapporto di regola-eccezione, sarebbe sempre possibile ricondurre il leasing «tra le ipotesi in cui la legge riconosce eccezionalmente all'utilizzatore-mandante la legittimazione sostanziale e processuale. Tuttavia, resterebbe il problema di stabilire quali sono le azioni che spettano all'utilizzatore e, segnatamente, se gli spetta l'azione di risoluzione, che potrebbe essere pregiudizievole per il mandatario-concedente».

_

²¹³ Le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di precisare che: «il sistema di tutela del mandante è imperniato su un evidente rapporto di regola/eccezione: regola generale sarà, pertanto, quella di cui all'art. 1705, c.c., secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante. Eccezionali risulteranno quelle disposizioni, che, in deroga a tale, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante. Queste regole operazionali, tanto sostanziali quanto processuali, nel porsi come eccezioni rispetto alla disciplina generale del mandato, sono pertanto di stretta interpretazione, e non consentono alcun integrazione di tipo analogico, né possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, nella già rilevata ottica della tutela della posizione del terzo contraente».

4.3.2. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19785 del 2015: la ricostruzione della struttura negoziale del contratto di leasing finanziario come ipotesi di collegamento atecnico.

Con ordinanza interlocutoria del 4 agosto 2014, n. 17597, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiesto l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine ad una questione di massima importanza, concernente le azioni direttamente proponibili dall'utilizzatore nei confronti del venditore e, in particolare, quella di risoluzione della vendita per inadempimento di quest'ultimo²¹⁴. In altri termini, oggetto della pronuncia è l'ammissibilità, al di fuori dei limiti di tutela riconosciuti al mandante dall'art 1705, comma II c.c.²¹⁵, dell'esercizio diretto da parte dell'utilizzatore dell'azione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, in assenza di una specifica clausola contrattuale di trasferimento di tale azione dal concedente all'utilizzatore²¹⁶.

Pertanto, occorre stabilire «se, in caso di leasing finanziario, l'utilizzatore sia legittimato — oltre che a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura e al risarcimento del danno conseguentemente sofferto — anche a proporre domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing, come effetto naturale del contratto di locazione finanziaria, oppure se tale legittimazione sussista solamente in presenza di specifica clausola

²¹⁴ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

²¹⁵ Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24772.

²¹⁶ ALVANO A., La tutela dell'utilizzatore nel leasing tra collegamento negoziale "atecnico" e buona fede integrativa: nota a margine delle SS.UU. 5 ottobre 2015 n. 1978, in IURISPRUDENTIA.it

contrattuale con la quale venga trasferita la posizione sostanziale del concedente all'utilizzatore»²¹⁷.

La Corte è concorde nel ritenere che, dal punto di vista economico, l'operazione di leasing finanziario dia luogo ad un rapporto trilaterale, in quanto presuppone il coinvolgimento di tre soggetti (concedente, utilizzatore e fornitore). Tuttavia, dal punto di vista giuridico, è ravvisabile un nesso di interdipendenza tra due distinti contratti: il contratto di compravendita e quello di locazione finanziaria, legati da un collegamento negoziale, che, tuttavia, non può considerarsi propriamente "tecnico". Difatti, «per aversi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale»²¹⁸.

Se nel collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di compravendita è innegabile la sussistenza di un nesso obiettivo (economico o teleologico) che lega le fattispecie in esame, lo stesso non può dirsi riguardo al

_

²¹⁷ Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

²¹⁸ Trattasi di un principio ormai consolidato in giurisprudenza. Si veda da ultimo Cass. civ., 17 maggio 2010, n. 11974.

requisito oggettivo. Invero, ciò che difetta, a parere della Corte, ai fini della qualificazione del leasing in termini di collegamento "tecnico", è il nesso soggettivo, ossia il comune intento pratico delle parti di collegare i vari negozi sotto uno scopo comune. «Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario»²¹⁹.

L'interesse del fornitore si sostanzia, infatti, esclusivamente nella vendita del suo prodotto e la causa del contratto stipulato dal fornitore con il finanziatore/concedente consiste nel trasferimento del bene in cambio del prezzo, essendo quella tipica del contratto di compravendita. Tant'è che, il fornitore, una volta consegnato il prodotto all'utilizzatore, esce di scena, essendo assolutamente disinteressato allo svolgersi della locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore²²⁰.

Diversamente, il concedente, essendo sempre garantito dalla proprietà del bene rispetto all'obbligo del versamento del canone a carico dell'utilizzatore, è del tutto disinteressato, una volta determinatosi al finanziamento, alla scelta del bene e del fornitore effettuata dall'utilizzatore. Per questo motivo, la mera consapevolezza che i singoli contraenti dell'operazione di leasing hanno l'uno dell'altro e le loro interazioni reciproche, non costituiscono elementi, nel

²¹⁹ Sent. Cass., Sez. Un. civili, del 5 ottobre 2015, n. 19785.

²²⁰ PRIMO TRIOLO D., *Il contratto*, Milano, 2017, p.137.

ragionamento della Corte, in grado di mutarne la causa, ma semplici circostanze esterne, che permangono allo stadio di motivi irrilevanti²²¹.

Pertanto, la Suprema Corte ha ricostruito la fattispecie del leasing finanziario in termini di collegamento negoziale "atecnico", il quale, oltre a difettare del requisito soggettivo, non può comportare, diversamente da quanto accade per il collegamento negoziale in senso tecnico, che le vicende che investono un contratto si ripercuotono sull'altro in forma di reciproca interdipendenza, in virtù del brocardo latino *simul stabunt, simul cadent*.

La Corte ha negato, dunque, la possibilità dell'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di compravendita; nonché di esercitare autonomamente (contro il fornitore) l'azione di riduzione del prezzo.

La tesi prospettata dalle Sezioni Unite trova conferma sia nella Convenzione di Ottawa, la quale attribuisce al *lessee* il diritto di agire nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura solo nell'ipotesi in cui abbia ricevuto il consenso da parte del concedente; sia nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ove l'art. 125 *quinquies*, comma terzo del T.U.B., benché escluda al consumatore la facoltà di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura, gli attribuisce comunque la possibilità di chiedere al finanziatore, dopo aver

-

²²¹ ALVANO A., op. cit.

inutilmente costituito in mora il fornitore, di agire per ottenere la risoluzione del contratto di fornitura²²².

Le Sezioni Unite sono giunte, pertanto, alla conclusione che, in caso di inadempimento del fornitore, l'utilizzatore è legittimato ad esperire tanto l'azione di adempimento del contratto di fornitura, tanto il risarcimento del danno conseguentemente sofferto. «Invece, in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore può esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale».

La Corte è poi passata a chiedersi quali siano gli strumenti di tutela esperibili dall'utilizzatore nell'ipotesi in cui emergano vizi della cosa (oggetto sia del contratto del leasing, sia di quello di fornitura).

A parere della Suprema Corte, è necessario distinguere l'ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore (essendo emersi prima della consegna) da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna (perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore) tenendo soprattutto conto che il canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 c.c.). Da un lato, dunque, grava sull'utilizzatore l'obbligo di tenere informato il concedente relativamente ad ogni questione che sia per questo rilevante; dall'altro lato, sussiste in capo al concedente l'obbligo di solidarietà e

_

²²² Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

di protezione nei confronti dell'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi.

«Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicché il concedente [in forza del principio di buona fede], una volta informato del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la consegna, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore»²²³.

Il secondo caso «consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione»²²⁴.

 $^{^{223}}$ Ibidem.

²²⁴ Ihidem

In entrambe le ipotesi, all'utilizzatore è riconosciuta la facoltà di agire nei confronti del fornitore per ottenere il risarcimento dei danni, nonché i canoni già eventualmente pagati al concedente.

La soluzione prospettata dalla corte attribuisce all'utilizzatore una tutela diretta nell'ipotesi in cui agisca in giudizio per ottenere l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno; una tutela "mediata" nell'ipotesi dell'azione di risoluzione: infatti, poiché all'utilizzatore è esclusa la facoltà di agire direttamente e autonomamente verso il fornitore, è necessario un intervento *ad hoc* del concedente sulla base del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., che impone un dovere di solidarietà e protezione nei confronti dell'utilizzatore.

La problematica resta irrisolta anche alla luce della nuova normativa. Invero, la Legge Concorrenza si preoccupa di disciplinare la tutela solo del soggetto finanziatore in caso di inadempimento dell'utilizzatore, lasciando priva di qualsiasi copertura legislativa l'ipotesi in cui l'utilizzatore possa essere pregiudicato dall'operazione di leasing.

CONCLUSIONI

La ricerca operata in questa tesi ha esaminato alcuni aspetti della fattispecie del collegamento contrattuale, attraversando l'analisi del contratto di credito al consumo e le sue molteplici sfaccettature.

Innegabile appare la prepotente influenza del diritto europeo, che in più parti ha mostrato l'inadeguatezza e l'incompletezza iniziale dell'ordinamento nazionale. Con il recepimento della disciplina contenuta nel T.U.B., sono sorti non pochi dubbi sulle lacunosità delle disposizioni, che hanno portato ad innumerevoli elaborati dottrinali e che ad oggi non completano e soddisfanno interamente tutti gli aspetti della materia, nonostante la loro flessibilità.

Si è potuto constatare un'evoluzione concettuale che ha portato il collegamento negoziale a sciogliersi dalle briglie della tipicità per nuove fattispecie, le quali hanno consentito di soddisfare le esigenze del mondo economico e finanziario moderno, volgendo lo sguardo al principio di libertà contrattuale.

Le perplessità maggiori sono legate alla tutela del consumatore ed ai metodi da esso esperibili in caso di inadempimento del venditore. Ci si trova a doversi districare tra innumerevoli rimedi derivanti o dai principi generali in materia di contratti, tratti dal vigente codice civile, o frutto di sviluppi teorici sul collegamento negoziale.

Esempio ancora oggi rimane il dibattuto argomento sulla risoluzione del contratto di finanziamento, il quale, per parte della dottrina, deve avvenire in via giudiziale tramite l'emanazione di una sentenza; per altra parte, invece, si può ottenere con uno scioglimento stragiudiziale in virtù del vincolo contrattuale.

Preoccupa la recente deriva della legislazione comunitaria, la quale, a fronte di una sbandierata tutela del consumatore, che impone a intermediari finanziari e banche obblighi di trasparenza ed informazione, sembra ottenere l'effetto contrario, instaurando meccanismi e soluzioni comprensibili solo a coloro che già posseggono le capacità di comprensione delle proposte di credito e delle loro conseguenze.

Allo stesso modo, non si può non notare come il ricorso al credito al consumo sia stato caldamente foraggiato dalle Istituzioni Europee e dagli Stati membri per dare slancio ad una economia da troppo tempo stagnante. Se da un lato si è potuta ampliare la platea delle persone che possono accedere a beni e servizi, dall'altro lato ci si è trovati ad affrontare importanti questioni sociali, a partire dal sovraindebitamento, che necessariamente si ripercuotono nel mondo del diritto e che dovranno trovare una incisiva e snella legislazione di supporto.

BIBLIOGRAFIA

ALESSI R., La disciplina generale del contratto, Torino, 2017.

ALPA G., La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato, in Nuova giur. Civ., 2009.

ALPA G. – BESSONE, M., Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di "credito al consumo", in Riv. soc., 1975.

ALPA G., Credito al consumo, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., V, Torino, 1989.

ALVANO A., La tutela dell'utilizzatore nel leasing tra collegamento negoziale "atecnico" e buona fede integrativa: nota a margine delle SS.UU. 5 ottobre 2015 n. 1978, in IURISPRUDENTIA.it.

ANTONIOLLI L., Contratti del consumatore nel diritto dell'Unione europea, Digesto delle Discipline Privatistiche – sezione civile, Torino, 2011.

BARBA V., La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale, parte I, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008.

BATTILORO, Collegamento negoziale e inadempimento del fornitore: la nuova disciplina del credito al consumo alla luce di una recente giurisprudenza comunitaria, in Europa dir. priv., 2011.

BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960.

BIANCA M. C., Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000.

BUONOFRATE A., voce *Contratti collegati*, in *Digesto disc. priv. – sez. civ.*, *Aggiornamento III*, vol. I, 2007.

BUSBANI F., La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, in Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, Vol. IX, 2011.

CACCAVALE C., Commento all'art. 43, in *Commentario al codice del consumo*, a cura di ALPA G. e ROSSI CARLEO L..

CATRICALA' A., PIGNALOSA M., Manuale del diritto dei consumatori, Roma, 2013.

CARRIERO G., Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, in Tratt. Dir. Priv., XXXI, diretto da BESSONE, M., 2° edizione, Torino, 2007.

CARRIERO G., La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore nel settore bancario, in Europa e dir. priv., 201.

CESARE V, Contratto misto e collegamento negoziale: disciplina e profili differenziali, in Giuricivile, 2019.

CHINDEMI D., *Trilateralità del contratto di leasing e riduzione del contratto ad equità senza ricorrere all'applicazione dell'art. 1526 c.c.*, in *Resp. civ.*, 1994.

CLARIZIA R., I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, Torino, 2002.

COLOMBO C., Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999.

COSTA A., La nuova disciplina del credito ai consumatori, in Contratto e impresa –Europa, 2011.

COSTA A., *Il credito ai consumatori categorie civilistiche e nuove prospettive comunitarie*. Dottorato di ricerca, Università Degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Aziendali ed economico – giuridiche.

D'ADDA A., Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di credito al consumo, in Europa e dir. priv., 2011.

DALMARTELLO A., Eccezione di inadempimento, in Novissimo Dig. it., VI, Torino, 1964.

DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario, in Contratti, 2011.

DE CRISTOFARO G., La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo, Torino, 2009.

DE GAUDIO L., "La nuova fattispecie di contratto di credito collegato, ex art. 121, lett. d), T.u.b". Osservazioni a margine di Tribunale di Milano-Sezione specializzata proprietà industriale ed intellettuale del 24 aprile 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2014, fasc. 6.

DE NOVA G., *Il contratto di leasing*, 3° ed., Milano, 1995.

DESARIO V., La "responsabilità sussidiaria" del finanziatore nei rapporti di credito al consumo, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d'Italia, 1987, n. 15.

DI SABATO F., Unità e pluralità di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale), in Riv. dir. Civ., I, 1959 ss.

FERRANDO G., Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1997, II.

FERRANDO G., I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, in Contr. e impr., 2000.

FERRANDO G., I contratti collegati, in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 256.

FERRANDO G., Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti, in Riv. dir. Comm., 1991.

FERRI G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1969.

FIORENTINO F., Il contratto di credito collegato: evoluzione normativa e giurisprudenziale nelle esperienze italiana e francese, in Jus Civile, n. 4, 2005.

FLORIS A., FREDA A., RAPISARDA I., *Il collegamento negoziale ed il contratto di credito ai consumatori*, in *Ricerche Giuridiche*, n. 1, 2013, pp. 119-164.

GASPERONI N., Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm., I, 53, 1955.

GIORGIANNI M. Negozi giuridici collegati, in Riv. it. sc. giur., 1937.

GIORGIANNI M., Scritti minori, Vol. II, Jovene, Napoli, 1988.

GORGONI M., Il credito al consumo, Milano, 1994.

GORGONI M., Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, in Resp. civ., 2011, I.

GORGONI M., Sui contratti di finanziamento dei consumatori, di cui al Capo II Titolo VI TUB, novellato dal Titolo I del d.lgs. n. 141 del 2010, in Giur. merito, II, 2011.

GRAZIANO N. (a cura di), Il mutuo bancario, Padova, 2013.

GUERINONI, Commento all'art. 67 duodecies, in Codice del Consumo e norme collegate, Milano, 2008.

IACOBELLI G., Leasing finanziario post L. 124/2017: la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, in Giuricivile, 2019.

LA LUMIA I., I depositi bancari, Torino, 1913.

LANCIANO G., Leasing traslativo e leasing di godimento. Tratti distintivi e normativa applicabile in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento, in MioLegale.it, 2008.

LENER G., Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999.

LENER G., La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica", in Studium juris, 2001.

LENER G., Leasing, collegamento negoziale e azione diretta dell'utilizzatore, in Foro it., 1998, I.

LIGUORI A., La disciplina del credito al consumo e le novità apportate dal d.lgs. 141/2010, in Altalex.com., 2010

LUMINOSO A., I contratti tipici e atipici, in Tratt. Di dir. priv., Milano, 1995.

MAIMERI F., Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo, in Banca, impresa e società, 1985.

MARTORANO F., *La tutela del compratore per i vizi della cosa*, Napoli, 1959, pp. 32 e 52;

MAUGERI M. Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia di "credito ai consumatori", in Nuova giur. civ. comm., 2011, II.

MAZZINI F., L'Italia si allinea alle regole di tutela europee sui finanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, Inadempimento del fornitore, in Guida al diritto, 2010, parte II.

MESSINEO F., Contratto collegato, in Enc. dir., X, 1962.

MIGNACCA G., Inadempimento del fornitore nel credito al consumo e rimedi relativi al rapporto di finanziamento, in comparazione di ritto civile.it.

MORGANTE D., Commento all'art. 125 TUB, in Codice del consumo e norme collegate, a cura di CUFFARO V., Milano, 2008.

MUNARI A., Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di scopo, Milano, 1989.

NICOLÒ R., Deposito in funzione di garanzia e inadempimento del depositario, in Foro it., 1937, I.

OPPO G., La direttiva comunitaria sul credito al consumo, in Riv. dir. civ., 1987,

PELUSO S., Contratto di leasing e tutela dei contraenti e dei terzi, in Contratti, 2016.

PERSICO, G., L'eccezione di inadempimento, Milano, 1955.

PIEPOLI G., Il credito al consumo, Napoli, 1976.

PIROTTI A., Commento a Cass. Civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in I Contratti, n. 12/2008, Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati.

PRIMO TRIOLO D., *Il contratto*, Milano, 2017.

PURCARO D., I problemi di struttura del leasing, in Riv. it. leasing, 1987.

RAPPAZZO A. I contratti collegati, Milano, 1998.

ROSSI G., La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo, in Contratto e impresa, 2010.

ROSSI G., Il credito al consumo: dal fenomeno socio - economico alla fattispecie contrattuale, Padova, 2017.

ROPPO V., *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato* a cura di IUDICA G. e ZATTI P., Milano, 2001.

RUBINO D., La compravendita, Milano, 1950.

SANTISE M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2013.

SCHIZZEROTTO G., Il collegamento negoziale, Napoli, 1983

SCOGNAMIGLIO R., voce Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, 1960.

SINESIO D., *Il credito al consumo. Problemi e prospettive nella realtà italiana*, in MAZZONI C.M. – NIGRO A., *Credito e moneta*, Milano, 1982.

TOSCHI VESPASIANI F., Natura giuridica del leasing: contratto collegato e contratto di «scambio», commento a Trib. Firenze, 4 febbraio 2008, in Giurisprudenza, 2009.

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, a cura di ANELLI F. – GRANELLI C., Milano, 2011.

TRIPODI E. M., BELLI C., Codice del consumo, commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n.206, II ed., 2008.

VENDITTI A., Appunti in tema di negozi giuridici collegati, in Giust. civ., I, 1954.

VISCARDI M., La nuova tutela del debitore nel credito al consumo, in Iltuolegale.It, 2011.

VOLANTE R., I "contratti collegati" nella direttiva 2008/48/CE, in DE CRISTOFARO, G. (a cura di), La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, Torino, 2009.

INDICE DELLE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

Corte di Cassazione:

Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1937, n. 123, in Foro italiano, vol. 63, 1938.

Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1983, n. 6390

Cass. civ., sez. un., 18 aprile 1984, n. 2544, in Foro Italiano, vol. 107, 1984.

Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1986, n. 3023, in *Foro It.*, I, 1986.

Cass. civ., 13 dicembre 1989, n. 5569, in Giur. it., I, 1990.

Cass. civ., sez. II, 6 settembre 1991, n. 9388.

Cass. civ., 17 maggio 1991, n. 5571.

Cass. civ., 30 maggio 1995, n. 6076.

Cass., 11 luglio 1995, n. 7595, in Giust. civ. Mass., 1995, 1356.

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1997, n. 4367.

Cass. civ., sez. III, sent. n. 10926 del 2 novembre 1998.

Cass. civ., sez. III, 2 ottobre 1998, n. 9785.

Cass. civ., 2 novembre 1998, n. 10926.

Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 854, in *Foro it.*, 2000, I, 2269, con nota di G. LENER.

Cass. civ., 13 dicembre 2000, n. 15762.

Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2001, n. 8844, in Mass. giust. civ., 2001.

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7640.

Cass. civ., 19 dicembre 2003, n. 19556.

Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10032.

Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2004, n. 5125.

Cass. civ., 1 ottobre 2004, n. 19657.

Cass. civ., 30 marzo 2005, n. 6728.

Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2006, n. 11776.

Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145, in Foro it., 2006, 1740.

Cass. civ., 8 maggio 2006, n. 10490.

Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145, in Mass. Giust. Civ., 2006, 9.

Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in Giust. civ., 2007, 9, 1985.

Cass. civ., 29 settembre 2007, n. 20592.

Cass. civ., 16 novembre 2007, n. 23794.

Cass. civ., 20 luglio 2007, n. 16158.

Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2007, n. 9524.

Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2008, n. 24772.

Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974.

Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21417.

Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2015, n. 19785.

Corti di merito:

Trib. Bologna, ord. 3 febbraio 2000, in Rivista Telematica.

Corte Giust., 4 ottobre 2007, causa C-409/05.

Corte Giust., 23 aprile 2009, causa C-509/07.

Trib. Bologna, Sez. II, 16 novembre 2009.

Trib. Salerno, Sez. II, 19 aprile 2011.

Trib. Milano, Sez. XII, 20 ottobre 2011.

Corte di Appello di Roma, Sez. III, 27 marzo 2012.